

Parità vo cercando

1946-2024. Le donne italiane
alla conquista della rappresentanza

DOCUMENTO DI ANALISI N.30

DOCUMENTO
DI ANALISI

Ufficio Valutazione Impatto
Impact Assessment Office



Senato della Repubblica

Questo *Documento di analisi* è a cura di

CARMEN ANDREUCCIOLI, Senato della Repubblica

LUCA BORSI, Senato della Repubblica

GIUSEPPE BRIOTTI, Senato della Repubblica

MARIA FRATI, Senato della Repubblica

LAURA MARAGNANI, Ufficio Valutazione Impatto

I dati sono aggiornati al febbraio 2024

PAROLE CHIAVE: ELEZIONI, PARLAMENTO, GOVERNO, REGIONI, ENTI LOCALI, PARLAMENTO EUROPEO, PARI OPPORTUNITÀ, RAPPRESENTANZA DI GENERE



Quest'opera è distribuita con Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Parità vo cercando

1948-2024. Le donne italiane alla conquista della rappresentanza

8 marzo 2024

Nella I legislatura della Repubblica sono entrate 4 donne in Senato e 45 alla Camera: il 5 per cento. Ci sono voluti quasi 30 anni (e altre sette legislature) perché nel 1976 fosse superata la soglia delle 50 presenze in Parlamento, e altri 30 anni per arrivare a quota 150. Le urne del 2022 hanno portato in Parlamento 198 donne e hanno infranto il soffitto di cristallo: Giorgia Meloni, leader del partito di maggioranza relativa, è diventata la prima donna ad assumere la carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel 2023 un'altra donna, Elly Schlein, è stata eletta segretario del principale partito di opposizione. Il dossier – aggiornando il lavoro redatto in occasione delle celebrazioni per l'8 marzo dello scorso anno - ricostruisce l'andamento della presenza femminile nelle istituzioni e al Governo (parte prima), i termini del dibattito politico e la normativa nazionale e regionale sul riequilibrio di genere (parte seconda), infine un analitico *Chi è chi?* delle donne al Governo e in Parlamento (parte terza).

In the I legislature of the Republic, 4 female senators and 45 female deputies entered Parliament: 5 percent. It took almost 30 years (and seven more legislatures) for the 50-member threshold to be passed in 1976, and another 30 years to reach 150. The 2022 ballot box brought 198 women into Parliament, and broke the glass ceiling: Giorgia Meloni, leader of the relative majority party, became the first woman to assume the post of President of the Council of ministers. In 2023 another woman, Elly Schlein, was elected secretary of the main opposition party. The dossier - updating an earlier work compiled in 2023 - reconstructs the trends in women's presence in institutions and government (part one), the terms of the political debate and national and regional legislation on gender rebalancing (part two), and finally an analytical Who's Who of women in government and parliament (part three).

Sommario

La rappresentanza politica: una storia italiana	6
Parte prima. Il popolo delle elette: i numeri.....	11
1. La XIX legislatura.....	11
2. Le donne in Parlamento nelle precedenti legislature	14
3. Le donne al Governo	17
4. Le donne nelle regioni e nelle province autonome.....	18
5. Le donne sindaco.....	22
6. Le donne italiane nel Parlamento europeo.....	25
Parte seconda. Per un riequilibrio della rappresentanza.....	27
Il percorso nell'ordinamento italiano.....	27
1. Di regione in regione: le pari opportunità elettorali	32
2. Gli enti locali: tra quote e preferenze.....	47
Conclusioni.....	50
Parte terza. Chi è chi? Le donne nelle istituzioni della Repubblica	52

Indice delle figure e delle tabelle

Figura 1. Politiche 2022: candidati divisi per sesso.....	11
Figura 2. XIX Legislatura: eletti a Camera e Senato divisi per sesso.....	12
Figura 3. Politiche 2022: candidati ed eletti divisi per sesso (percentuale).....	13
Figura 4. Parlamentari dalla I alla XVIII legislatura divisi per sesso	15
Figura 5. Donne ai vertici parlamentari (Camera e Senato) dalla I alla XVIII legislatura..	16
Figura 6. Le donne sindaco in Italia dal 1986 al 2016.....	23
Figura 7. Parlamento europeo: donne elette dal 1979 al 2019 (percentuali)	25

Tabella 1. Le donne nei consigli regionali e delle province autonome (febbraio 2024)**Errore. Il segnalibro non è definito.**

Tabella 2. Le donne assessori nelle regioni e nelle province autonome (febbraio 2024)**Errore. Il segnalibro non è definito.**

Tabella 3. Sindaci per sesso e per regione (al 31 gennaio 2024)**Errore. Il segnalibro non è definito.**

Tabella 4. Statuti regionali: le norme per la parità di genere

Tabella 5. Leggi elettorali regionali: quote, doppia preferenza, liste alternate.....

La rappresentanza politica: una storia italiana

1912

Il Parlamento approva una riforma della legge elettorale, estensiva del suffragio.

Il diritto di voto - riconosciuto solo agli uomini - è così accordato a tutti coloro che abbiano compiuto trent'anni. Sotto quell'età, si è elettori se maggiorenni (ventuno anni compiuti) e se in possesso di un certo grado di istruzione (biennio di istruzione elementare obbligatoria) oppure una volta prestato il servizio militare (ferma biennale).

Nel corso del dibattito parlamentare, figure di primo piano come Sidney Sonnino e Filippo Turati sollecitano l'attribuzione del diritto di voto anche alle donne. Contrario, però, il Presidente del Consiglio Giovanni Giolitti, convinto che una ulteriore estensione del suffragio segni una incognita troppo grande, se non un vero e proprio "salto nel buio". La proposta rimane senza seguito.

Il corpo elettorale, pari fino a quel momento a 3.329.147 elettori, è quasi triplicato per effetto della riforma (dal 7 al 23,2 per cento, rispetto alla popolazione). Molti gli analfabeti, tra i 5.343.102 nuovi aventi diritto al voto.

1946-1948

Si svolgono in marzo le prime elezioni amministrative¹.

Il 2 giugno si svolgono sia il *referendum* istituzionale per scegliere tra Repubblica o Monarchia sia le elezioni per l'Assemblea costituente.

Per le donne è cambiato molto: possono votare ed essere elette. Un decreto legislativo luogotenenziale (n. 35 del 1° febbraio 1945), emanato sotto il II Governo Bonomi, ha esteso loro il diritto di voto attivo. Il decreto legislativo luogotenenziale n. 74 del 10 marzo 1946 ha riconosciuto loro altresì il diritto di elettorato passivo.

Entrano così a far parte dell'Assemblea Costituente 21 donne (su un totale di 556 eletti: il 3,79 per cento).

Sono **Adele Bei, Bianca Bianchi, Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Maria De Unterrichter Jervolino, Filomena Delli Castelli, Maria Federici, Nadia Gallico Spano, Angela Gotelli, Angela Maria Guidi Cingolani, Leonilde Jotti, Teresa Mattei, Angelina Livia Merlin,**

¹ Con la prima tornata di elezioni amministrative (marzo 1946) l'Italia ha così avuto le sue due prime donne sindaco: Caterina Pisani Palumbo Tufarelli, eletta a San Sosti (Cosenza), e Ada Natali, la quale sarà poi parlamentare, a Massa Fermana (Fermo).

Angiola Minella, Rita Montagnana Togliatti, Maria Nicotra Fiorini, Teresa Noce Longo, Ottavia Penna Buscemi, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi e Vittoria Titomanlio. Nove militano nelle fila della Democrazia Cristiana, nove del Partito Comunista Italiano, due del Partito socialista, una dell'Uomo Qualunque².



Di queste, alcune (Federici, lotti, Merlin e Noce) fanno parte fin dall'inizio della Commissione

² Nell precedente periodo di transizione costituzionale, hanno fatto parte della Consulta Nazionale - costituita da un numero variabile di membri (inizialmente 304, poi divenuti 430 circa) - 14 donne: Laura Bianchini e Angela Maria Guidi Cingolani per la Democrazia cristiana; Clementina Caligaris, Jole Lombardi e Claudia Maffioli per il Partito socialista italiano; per il Partito liberale, Virginia Minoletti Quarello; per il Partito comunista italiano, Gissella Della Porta Floreanini (che era stata anche la 'prima ministra donna', nella Repubblica partigiana dell'Ossola), Ofelia Garoia, Teresa Noce Longo, Rina Picolato ed Elettra Pollastrini; per il Partito d'Azione, Bastianina Musu Martini e, nel novembre 1945, dopo la morte di Bastianina Musu, Ada Marchesini Prospero. Adele Bei Ciufoli era stata invece proposta dalla Confederazione generale italiana del lavoro.

dei Settantacinque, l'organo deputato a predisporre un progetto di Carta costituzionale. Una quinta (Gotelli) si aggiunge nel febbraio del 1947.

Queste Madri costituenti si battono perché un principio di uguaglianza tra uomini e donne sia affermato in Costituzione.

Recita l'articolo 3 della Carta:

*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, **senza distinzione di sesso**, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La Costituzione italiana entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il successivo 18 aprile si tengono le **prime elezioni politiche**.

Nella I legislatura siedono in Parlamento **982 parlamentari, tra cui 49 donne: il 5 per cento**.

Le donne alla Camera sono 45 su 613 (7 per cento), al Senato 4 su 369 (1 per cento).

Nessuna donna entra a far parte del Governo.

2018

Il 4 marzo si svolgono le diciottesime elezioni politiche nella storia della Repubblica.

Si sperimenta una nuova legge elettorale, da poco entrata in vigore (legge 3 novembre 2017, n. 165).

Tra le sue disposizioni, alcune concernono la rappresentanza di genere.

Riguardano un triplice aspetto: *a)* l'ordine di lista; *b)* il numero di candidature uninominali per genere; *c)* le posizioni di capolista.

In particolare:

- nella successione interna delle liste per i collegi plurinominali, i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere
- nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste a livello nazionale (regionale per il Senato), nessuno dei due generi può essere rappresentato nei collegi uninominali in misura superiore al 60 per cento
- nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale (regionale per il Senato), nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento.

In contemporanea alle elezioni politiche nazionali, il 4 marzo si vota in **Lazio e Lombardia** per l'elezione del Presidente della regione e il rinnovo del Consiglio regionale. Altre tre regioni – **Molise, Friuli e Valle d'Aosta** – vanno al voto nelle settimane successive. In autunno è previsto il rinnovo dei vertici in **Trentino-Alto Adige**.

Diverse leggi regionali hanno affrontato il *deficit* di presenza femminile, puntando su **presenza paritaria di genere e alternanza tra uomini e donne** nelle liste dei candidati.

2019

L'8 ottobre il Parlamento approva in via definitiva la futura legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, che prevede una **riduzione del numero dei parlamentari**. A partire dalla XIX legislatura i deputati passeranno da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200.

Si svolgono le **elezioni regionali** in **Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria**.

2020

Con oltre il 69 per cento i "sì" prevalgono al *referendum* costituzionale confermativo della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1.

2021

Il Parlamento approva una ulteriore modifica costituzionale. Con la legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, i giovani tra i **18 e i 25 anni** possono **votare** per l'**elezione del Senato**. Viene così abrogata la previsione che limitava l'elettorato attivo per il Senato a coloro che avevano compiuto il venticinquesimo anno di età.

2022

Il 25 settembre 2022, in seguito allo scioglimento anticipato delle Camere decretato dal Presidente della Repubblica il 21 luglio, conseguentemente alla crisi del Governo Draghi, hanno luogo le **elezioni politiche** per il rinnovo di entrambi i rami del Parlamento italiano.

Nella stessa data si svolgono anche le elezioni regionali in **Sicilia**.

2023

Si tengono le elezioni regionali in 5 Regioni italiane: 3 a statuto ordinario (**Lazio, Lombardia e Molise**) e 2 a statuto speciale (**Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige**).

2024

E' in calendario il rinnovo dei vertici di cinque regioni: **Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria**. Il 25 febbraio è stato giorno di votazioni regionali per la Sardegna, il 10 è il turno dell'Abruzzo, il 21-22 aprile della Basilicata e l'8-9 giugno del Piemonte. Quelle piemontesi saranno le prime consultazioni successive all'adozione della nuova legge elettorale n. 12

del 19 luglio 2023, che prevede l'applicazione delle quote di lista e delle preferenze di genere. Deve ancora essere fissato l'appuntamento con le urne per l'Umbria.


Parte prima. Il popolo delle elette: i numeri

1. La XIX legislatura

La scorsa legislatura ha visto l'approvazione di due leggi di riforma costituzionale che hanno modificato fortemente la realtà parlamentare. La legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, attraverso la modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, ha **ridotto il numero dei parlamentari: da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi**. La legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, ha invece abbassato **da 25 a 18 anni** l'età per eleggere i componenti del **Senato della Repubblica**. Entrambe le modifiche trovano applicazione a partire da questa legislatura.

Alle elezioni politiche del 2022 si sono presentati **6.345 candidati**, di cui **circa la metà, il 47 per cento, erano donne**.

Figura 1. Politiche 2022: candidati divisi per sesso




Fonte: Ministero dell'interno

Il 13 ottobre 2022³ si sono insediate **69 donne al Senato e 129 alla Camera** su 600 parlamentari, circa il 33 per cento: **la presenza femminile in Parlamento si è ormai stabilizzata**

³ Dati e percentuali di questo paragrafo sono stati elaborati sulla base dei parlamentari presenti alla prima seduta.

oltre la soglia del 30 per cento.

Figura 2. XIX Legislatura: eletti a Camera e Senato divisi per sesso




Fonte: Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Dati al 22 ottobre 2022

Alla prima seduta, in **Senato** la presenza femminile si attesta a circa il **35 per cento**⁴. Alla **Camera dei deputati** le donne sono, invece, il **32 per cento**.

Il confronto tra il numero delle candidate (3.005, poco meno della metà dei posti in lista) e quello delle elette nei due rami del Parlamento (198) mostra **come le donne abbiano avuto più difficoltà degli uomini a conquistare un seggio** anche nel nuovo Parlamento, con numeri ridotti rispetto al passato.

Considerando i dati riportati nella Figura 1 e nella Figura 2, si evince infatti che **12 candidati uomini su 100 sono stati eletti. Tra le donne, il rapporto scende a 7 su 100.**

⁴ A febbraio 2024 le senatrici elette hanno raggiunto, in seguito a dimissioni e subentri, quota 72. La percentuale di donne è così salita al 36,1 per cento.

Figura 3. Politiche 2022: candidati ed eletti divisi per sesso (percentuale)

Fonte: elaborazione UVI

Al febbraio 2024, dopo alcuni subentri, la presenza femminile tra i parlamentari è di 203 donne su 600 e raggiunge il 33,6 per cento⁵, superiore alla media UE27 (33,2%).⁶

Per quanto riguarda gli **organi parlamentari di vertice**, nel **Consiglio di Presidenza del Senato** le donne **in carica** sono **9 (su 21)**: tre vicepresidenti, Anna Rossomando, Maria Domenica Castellone e Licia Ronzulli; nessun questore e sei segretari, Erika Stefani, Valeria Valente, Daniela Ternullo, Giusy Versace, Elena Murelli e Daniela Sbrollini.

L'Ufficio di Presidenza della Camera conta invece **5 donne in carica (su 22)**: una vicepresidente, Anna Ascani, nessun questore e quattro segretari, Maria Carolina Varchi, Annarita Patriarca, Gilda Sportiello e Maria Rosaria Carfagna.

Sempre nella attuale legislatura, dopo che la riforma del Regolamento del Senato ha ridotto il numero delle commissioni permanenti da 14 a 10, **le donne presidenti sono due**, Giulia Bongiorno, presidente della Commissione giustizia, e Stefania Gabriella Anastasia Craxi,

⁵ I dati tengono conto della presenza di **Elena Cattaneo** e **Liliana Segre**, nominate senatori a vita rispettivamente nel 2013 e nel 2018. La carica è stata ricoperta anche da altre due donne: **Camilla Ravera** (nel 1982) e **Rita Levi Montalcini** (nel 2001).

⁶ European Institute for Gender Equality https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_parl_wmid_natparl/bar/year:2023-Q4/geo:EU28,EU27_2020,IPA,EEA,BE,BG,CZ,DK,DE,EE,IE,EL,ES,FR,HR,IT,CY,LV,LT,LU,HU,MT,NL,AT,PL,PT,RO,SI,SK,FI,SE,IS,LI,NO,UK,ME,MK,AL,RS,TR,BA,XK/sex:M,W/UNIT:PC/POSITION:MEMB_PARL/EGROUP:PARL_ALL

presidente della Commissione affari esteri e difesa. La Camera non ha commissioni a presidenza femminile.

Per quanto riguarda le **Commissioni bicamerali di inchiesta, su 3 Commissioni**, ad oggi costituite, **2 sono presiedute da donne**: la Commissione antimafia, presieduta dall'on. Chiara Colosimo e la Commissione sul femminicidio, presieduta dall'on. Martina Semenzato.

Relativamente alle **commissioni monocamerali di inchiesta**, fino ad ora sono state costituite **tre commissioni** fra Camera e Senato, una delle quali è **presieduta da una donna**: la Commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, guidata dall'on. Chiara Gribaudo.

Al vertice delle **commissioni e dei comitati di controllo, di indirizzo e di vigilanza ci sono due donne**:


- la sen. Barbara Floridia in **Vigilanza Rai**.
- L'on. Maria Vittoria Brambilla – nuovamente - alla **Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza**.

2. Le donne in Parlamento nelle precedenti legislature

Ci sono voluti 30 anni e 7 legislature per eleggere più di 50 donne al Parlamento italiano. Quota 100 è stata superata con la X legislatura, nel 1987, e quota 150 con la XV, nel 2006.

E' nel 2013, nella XVII legislatura, che con un Parlamento composto da 303 donne (206 alla Camera e 97 al Senato⁷), e con una media complessiva del **29,9 per cento**, per la prima volta è stata **superata la media dei Parlamenti Ue (all'epoca 29 per cento)**.

⁷ I dati sono estratti: per il Senato, dalle statistiche pubblicate sul sito internet del Senato relative alla "Distribuzione dei senatori in carica per fasce di età e per sesso"; per la Camera, dal portale storico della Camera dei deputati, che consente di effettuare una ricerca per genere nelle diverse legislature.

Figura 4. Parlamentari dalla I alla XVIII legislatura divisi per sesso


Fonte: elaborazione UVI

I grafici e i dati si riferiscono al totale degli uomini e delle donne che fino alla XVIII legislatura sono entrati a far parte del Parlamento italiano. Per ciascuna legislatura sono stati presi in considerazione **tutti i parlamentari, inclusi quelli cessati dal mandato, i relativi sostituti, i senatori a vita e di diritto.**

La carica di Presidente della Camera è stata ricoperta da una donna in 5 legislature su 18: nelle legislature VIII, IX e X, con l'elezione di Nilde Iotti; nella XII legislatura, con Irene Pivetti; nella XVII legislatura, con Laura Boldrini. La prima donna Presidente del Senato è stata Maria Elisabetta Alberti Casellati, nella XVIII legislatura.

La presenza femminile nel **Consiglio di Presidenza del Senato e nell'Ufficio di Presidenza della Camera** è stata minima fino alla X legislatura.

La **prima vicepresidente alla Camera è stata eletta nel 1963**, con la IV legislatura (Maria Lisa Cinciari Rodano), mentre **al Senato nel 1972**, con la VI legislatura (Tullia Romagnoli Carrettoni). **Le prime donne alla carica di questore**, una per ciascuna Camera, **sono state elette nella XI legislatura.**

Figura 5. Donne ai vertici parlamentari (Camera e Senato) dalla I alla XVIII legislatura

Fonte: elaborazione UVI

Dalla I alla XVIII legislatura, le presidenze di commissioni parlamentari permanenti attribuite a donne sono state 41: 16 al Senato e 25 alla Camera. Le prime commissioni a guida femminile sono state, nella VII legislatura, la Commissione affari costituzionali (Nilde Iotti) e la Commissione igiene e sanità pubblica (Maria Eletta Martini) alla Camera dei deputati. Le prime presidenti di commissione al Senato sono state invece elette nella XI legislatura: Commissione difesa (Vincenza Bono) e Commissione igiene e sanità (Elena Marinucci).

In prevalenza sono state affidate alle donne commissioni competenti in **materia di giustizia** e nei settori della **difesa**, della **sanità** e dell'**istruzione**. Nessuna donna ha mai presieduto la Commissione bilancio.

Per quanto riguarda le **commissioni parlamentari di inchiesta**⁸ - bicamerali e monocamerali - fino alla XVIII legislatura, **su un totale di 111 presidenze**⁹, **le donne ne hanno avute 15 (il 13,5 per cento)**.

⁸ Dati estratti dal sito storico del Senato: <http://www.senato.it/legislature> per le legislature dalla I alla XVI. I dati relativi alla XVIII legislatura provengono dai rispettivi siti delle due Camere: <https://www.senato.it/Leg18>/<https://www.senato.it/Leg18/10951095> e <https://www.camera.it/leg18/1>.

⁹ Il numero delle presidenze non coincide con quello delle commissioni, in quanto ricomprende dimissioni, decessi e subentri nel corso delle varie legislature.

Relativamente alle **commissioni bicamerali di inchiesta, le presidenze attribuite alle donne sono state 8 su 56** (il 14 per cento). La **prima presidenza femminile** è stata dell'on. Tina Anselmi, che nell'VIII e nella IX legislatura ha presieduto la **Commissione d'inchiesta sulla P2**.

Per quanto riguarda le **commissioni monocamerali di inchiesta, le presidenze attribuite alle donne sono state 8 su 58** (13,8 per cento), **di cui 5 al Senato e 3 alla Camera**. La **prima donna** a presiedere una commissione monocamerale al **Senato** è stata Lidia Menapace, eletta nella XV legislatura al vertice della **Commissione sull'uranio impoverito**.

Infine al vertice delle **commissioni e dei comitati di controllo, di indirizzo e di vigilanza fino alla XVIII legislatura**:

- **una sola donna**, l'on. Rosa Russo Jervolino, nella IX legislatura ha guidato la **Vigilanza Rai** (13 gli uomini).
- il Comitato per la sicurezza della Repubblica (**Copasir**) ha avuto **soltanto presidenti uomini**.
- la **Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza è stata presieduta solo da donne** (l'on. Mariella Cavanna Scirea, l'on. Maria Burani Procaccini, la sen. Anna Serafini, l'on. Alessandra Mussolini, l'on. Maria Vittoria Brambilla e la sen. Licia Ronzulli).

3. Le donne al Governo

Dalla I alla XIX legislatura l'Italia ha avuto 65 Governi, retti da 31 diversi Presidenti del Consiglio dei ministri.

E' solo **con la attuale legislatura** che **una donna**, Giorgia Meloni, **è diventata Presidente del Consiglio**. Precedentemente due donne avevano avuto mandato dal Presidente della Repubblica di verificare, dopo le elezioni, la possibilità di costituire un Governo: Nilde Iotti nel 1987 e Maria Elisabetta Alberti Casellati nel 2018.

La **prima donna a ricoprire un incarico di Governo** (sottosegretario all'industria e commercio) è stata Angela Maria Guidi Cingolani nel VII Governo De Gasperi (1951-1953), mentre **la prima titolare di un ministero** è stata Tina Anselmi nel 1976: responsabile di lavoro e previdenza sociale nel Governo Andreotti III, è poi passata a occuparsi di sanità nei due successivi governi (Andreotti IV e Andreotti V).

Tredici Governi sono stati **composti esclusivamente da uomini**¹⁰.

¹⁰ I dati sono stati estratti dalla composizione dei Governi disponibile sul sito *internet* del Senato: http://www.senato.it/leg/01/BGT/Schede/Governi/0038_M.htm. Sono state considerate le nomine e non le persone fisiche che hanno ricoperto gli incarichi, a volte più di uno.

Dal 1983, col Governo Fanfani V, la presenza femminile tra i ministri è diventata una costante. Nel 1996, col Governo Prodi I, per la prima volta è stata superata quota 10 donne, con la nomina di tre donne a ministro e nove a sottosegretario.

Il maggior numero di donne al Governo si è registrato a partire dal 2006, con i Governi Prodi II, Renzi, Conte II, Draghi e Meloni. **Nessuna donna ha mai rivestito l'incarico di ministro dell'economia e delle finanze.**

Solo cinque Paesi della UE27 hanno una donna a capo dell'Esecutivo.

Oltre all'Italia, dove Giorgia Meloni ha assunto la carica di Presidente del Consiglio il 22 ottobre 2022, gli altri Paesi sono la **Danimarca** (Mette Frederiksen è in carica dal 27 giugno 2019), l'**Estonia** (Kaja Kallas è primo ministro dal 26 gennaio 2021), la **Lettonia** (Evika Siliņa è ministro presidente dal 15 settembre 2023) e la **Lituania** (Ingrida Šimonytė è primo ministro dal 25 novembre 2020, seconda donna ad assumere tale carica).

A giugno 2023 si è dimessa Sanna Marin, primo ministro della Finlandia, mentre Élisabeth Borne, la sua omologa francese, si è dimessa il 9 gennaio 2024.

4. Le donne nelle regioni e nelle province autonome

Il 2024 vede il rinnovo dei vertici di cinque regioni: Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria. Il 25 febbraio è stato giorno di votazioni regionali per la Sardegna, il 10 marzo lo sarà per l'Abruzzo, il 21-22 aprile per la Basilicata e l'8-9 giugno per il Piemonte¹¹. Deve ancora essere fissato l'appuntamento con le urne per l'Umbria.

Attualmente le donne presidenti di regione sono due: Donatella Tesei in Umbria e Alessandra Todde in Sardegna.

Le presidenti di regione dal 1970 a oggi sono state tredici¹². La prima, Anna Nenna D'Antonio, è stata eletta in Abruzzo nel 1981. Hanno eletto tre presidenti donne l'Umbria (le prime

¹¹ Saranno le prime consultazioni successive all'adozione della nuova legge elettorale n. 12 del 19 luglio 2023, che prevede l'applicazione delle quote di lista e delle preferenze di genere.

¹² Anna Nenna D'Antonio in Abruzzo (1981-1983), Fiorella Ghilardotti in Lombardia (1992-1994), Alessandra Guerra in Friuli-Venezia Giulia (1994-1995), Margherita Cogo in Trentino Alto Adige (1999-2002), Rita Lorenzetti in Umbria (2000-2010), Mercedes Bresso in Piemonte (2005-2010), Renata Polverini in Lazio (2010-2013), Catuscia Marini in Umbria (2010-2019), Debora Serracchiani in Friuli-Venezia Giulia (2013-2018), Nicoletta Spelgatti (giugno-dicembre 2018), Donatella Tesei in Umbria (2019-in carica), Jole Santelli in Calabria (febbraio-ottobre 2020), Alessandra Todde (2024-in carica).

due confermate per un secondo mandato e la terza attualmente in carica) e due il Friuli-Venezia Giulia, seguite da Abruzzo, Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta con una.

A partire dai primi anni 2000, le leggi elettorali di tutte le regioni hanno introdotto, come prescrive l'articolo 117 della Costituzione, norme per promuovere "la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive". Con quali risultati? Dopo le elezioni del **2023** in Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia e Molise e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nei 19 consigli regionali e nei 2 consigli delle province autonome si registra:

- la **presenza femminile in tutti i consigli regionali**. I numeri più alti si registrano in **Emilia-Romagna** (21 donne su 50), nel **Lazio** (20 su 51) e nella **provincia autonoma di Trento** (14 su 35)
- una **presenza media di donne intorno al 25 per cento**, superiore di due punti rispetto all'inizio del 2023.

Tabella 1. Le donne nei consigli regionali e delle province autonome (febbraio 2024)

Regioni e province autonome	Consiglio Regionale		
	Totale	Donne	Percentuale di donne
Abruzzo	30	7	23%
Basilicata	21	1	5%
Bolzano (Prov.)	35	10	29%
Calabria	31	5	16%
Campania	51	11	22%
Emilia-Rom.	50	21	42%
Friuli-V. Giulia	48	9	19%
Lazio	51	20	39%
Liguria	31	8	26%
Lombardia	80	23	29%
Marche	31	9	29%
Molise	21	3	14%
Piemonte	51	9	18%
Puglia	51	7	14%
Sardegna	60	11	18%
Sicilia	70	15	21%
Toscana	41	13	32%
Trento (Prov.)	35	14	40%
Umbria	21	7	33%
Valle D'Aosta	35	3	9%
Veneto	51	19	37%
Totale	895	225	25%

Fonte: elaborazione UVI su dati tratti dai siti web delle Regioni e delle Province autonome

Note: Per le regioni Sardegna e Abruzzo si tiene conto della composizione dei consigli regionali precedente lo svolgimento delle elezioni, rispettivamente, del 25 febbraio e del 10 marzo 2024. Nel totale dei componenti del consiglio regionale sono calcolati il presidente del consiglio e il presidente della regione.

Fra gli assessori (e vicepresidenti con deleghe) le donne sono 51 su 182 e rappresentano in media il 28 per cento.

Tabella 2. Le donne assessori nelle regioni e nelle province autonome (febbraio 2024)

Regioni	Assessori	di cui donne	Percentuale donne
Abruzzo	6	1	17%
Basilicata	5	1	20%
Bolzano (Provincia)	10	3	30%
Calabria	7	2	29%
Campania	10	3	30%
Emilia-Romagna	11	3	27%
Friuli-Venezia Giulia	10	3	30%
Lazio	9	4	44%
Liguria	7	1	14%
Lombardia	16	5	31%
Marche	6	1	17%
Molise	5	0	0%
Piemonte	11	3	27%
Puglia	10	3	30%
Sardegna	12	4	33%
Sicilia	12	4	33%
Toscana	8	4	50%
Trento (Provincia)	7	2	29%
Umbria	5	1	20%
Valle D'Aosta	7	0	0%
Veneto	8	3	37%
Totale	182	51	28%

Fonte: elaborazione UVI su dati tratti dai siti web delle Regioni e delle Province autonome.

Note: Dal computo degli assessori sono esclusi i presidenti di regione anche se titolari di deleghe; vi sono, invece, inclusi i vicepresidenti, anche facenti funzione. Sono altresì esclusi i sottosegretari alla Presidenza della giunta regionale. Per le regioni Sardegna e Abruzzo si tiene conto della composizione assessorile precedente lo svolgimento delle elezioni del 25 febbraio e del 10 marzo 2024.

Di cosa si occupano le donne nelle giunte regionali?

Nella attuale legislatura (ormai prossima alla scadenza), la presidente della regione **Umbria**, Donatella Tesei, ha trattenuto diverse deleghe, tra le quali la Programmazione strategica generale, controllo strategico e coordinamento delle politiche comunitarie, i Rapporti con il Governo e con le Istituzioni dell'Unione europea, i Rapporti con le Università e i Centri di ricerca, il Coordinamento e indirizzo delle società partecipate regionali (Sviluppumbria e Gepafin) e delle agenzie regionali.

In **Calabria, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto** e nella provincia autonoma di **Bolzano** le donne sono **vicepresidenti** della regione/provincia autonoma oltre che titolari di deleghe assessorili.

Tra le **deleghe** affidate a donne prevalgono i **settori del sociale, della famiglia e pari opportunità, dell'istruzione e formazione, della cultura e università, dello sport**.

Le competenze in materia di **ambiente** sono attribuite a donne in **Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana** e nella provincia autonoma di **Trento**; quelle in materia di **salute** spettano a donne in **Abruzzo, Sicilia e Veneto** e nella provincia autonoma di **Trento**; **assetto del territorio e urbanistica** sono a guida femminile in **Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Puglia e Sicilia**.

Spiccano le deleghe alle **infrastrutture e/o trasporti** affidate a donne in **Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia e Veneto** e le deleghe al **bilancio e/o finanze**, attribuite a donne in **Calabria, Friuli-Venezia Giulia e Umbria**.

Nella nuova Giunta regionale del **Lazio**, spettano a una donna le deleghe a **polizia locale e sicurezza urbana**. Anche nella nuova Giunta della provincia autonoma di **Bolzano**, spettano a una donna le deleghe alla **sicurezza e prevenzione della violenza**¹³.

5. Le donne sindaco


Nel 1946, alla fine delle varie tornate di elezioni comunali, **10 donne ricoprivano la carica di sindaco e circa 2.000 quella di consigliere comunale**.

Quarant'anni dopo, nel 1986, le prime cittadine erano salite a 145.

Tra il 1986 e il 2016 il loro numero è aumentato di oltre sette volte: da 145 a 1.097.

Negli ultimi trent'anni, secondo un'analisi condotta dall'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) su dati del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, 2.721 comuni italiani sono stati amministrati almeno una volta da una donna.

¹³ Per le regioni *Sardegna e Abruzzo* si tiene conto delle deleghe assessorili conferite nelle giunte precedenti lo svolgimento delle elezioni, rispettivamente, del 25 febbraio e del 10 marzo 2024

Figura 6. Le donne sindaco in Italia dal 1986 al 2016

Fonte: Anci, *Le donne amministratrici. La rappresentanza di genere nelle amministrazioni comunali*.

Le prime cittadine in carica al 31 gennaio 2024, sulla base dei dati offerti dall'Anagrafe degli amministratori locali presso il Ministero dell'interno, **sono 1.188** (rispetto a 6.550 sindaci uomini), **di cui 1.088 alla guida di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti**. I dati si discostano lievemente da quelli del 2023: al 13 febbraio 2023 le donne sindaco erano 1.180, di cui 1.083 sindaco di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Le donne sindaco

- superano il 20 per cento in tre regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta. Nel 2023 superavano questa percentuale soltanto Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna
- oltrepassano il 18 per cento in Lombardia, Toscana e Veneto
- confermano all'ultimo posto la Campania con il 5,94 per cento.

La **percentuale nazionale di donne sindaco (15,35 per cento)** è superiore a quella di un anno fa (15,18 per cento) e conferma il *trend* in ascesa delineatosi dal 2018.

Tabella 3. Sindaci per sesso e regioni (al 31 gennaio 2024)

Regione	Comuni fino a 15.000 ab.		Comuni sopra i 15.000 ab.		TOTALI		Percentuale di donne
	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	
Abruzzo	42	241	3	14	45	255	15%
Basilicata	14	109	0	5	14	114	10,94%
Calabria	31	340	4	11	35	351	9,07%
Campania	28	418	3	73	31	491	5,94%
Emilia-Romagna	60	215	11	43	71	258	21,58%
Friuli-V. Giulia	41	156	1	9	42	165	20,29%
Lazio	42	278	9	42	51	320	13,75%
Liguria	33	188	1	10	34	198	14,65%
Lombardia	259	1.110	16	91	275	1.201	18,63%
Marche	33	171	3	18	36	189	16%
Molise	21	109	0	1	21	110	16,03 %
Piemonte	197	923	7	40	204	963	17,48%
Puglia	20	166	5	60	25	226	9,96%
Sardegna	50	309	1	15	51	324	13,6%
Sicilia	22	294	7	57	29	351	7,63%
Toscana	38	180	12	41	50	221	18,45%
Trentino-Alto Adige	42	223	1	6	43	229	15,81%
Umbria	12	65	4	11	16	76	17,39%
Valle d'Aosta	15	57	0	1	15	58	20,55%
Veneto	88	405	12	45	100	450	18,18%
Totale	1.088	5.957	100	593	1.188	6.550	15,35%

Fonte: elaborazione UVI su dati del Ministero dell'interno, Anagrafe degli amministratori locali e regionali

Al 31 gennaio 2024, l'Italia può contare su:

- il 15,35 per cento di sindaci donne
- il 33,84 per cento di donne presidenti di consiglio comunale. In numeri assoluti, si tratta di 269 su 795. La percentuale è in crescita rispetto al 29,09 per cento del febbraio 2023
- il 40,52 per cento di assessori comunali donna (compresi gli assessori di origine non elettiva e gli assessori supplenti): 8.619 donne su 21.270. La percentuale è in calo

rispetto al 43,36 del febbraio 2023


- il 34,78 per cento di donne tra i consiglieri comunali (compresi i supplenti): sono 25.822 su un totale di 74.247. La percentuale è stabile rispetto al 2023.

Nessun comune capoluogo di regione è a guida femminile, mentre hanno un sindaco donna **11 su 112 comuni capoluogo di provincia**: Andria, Brescia, Carrara, Cuneo, Foggia, Latina, Piacenza, Siena, Verbania, Vibo Valentia, Viterbo.

6. Le donne italiane nel Parlamento europeo

A giugno 2024 l'Europa andrà al voto per rinnovare il Parlamento. A partire dal 2014, a Strasburgo **la percentuale delle donne italiane è superiore alla media delle elette UE**.

Figura 7. Parlamento europeo: donne elette dal 1979 al 2019 (percentuali)



Fonte: Parlamento europeo. I dati si riferiscono alla prima seduta

All'esito delle **consultazioni elettorali del 2019**, sono risultate infatti elette al Parlamento europeo **30 donne, pari al 41,1 per cento** dei seggi spettanti all'Italia prima dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Nel 2014 erano state elette 29 donne su 73 europarlamentari italiani, pari al 39,7 per cento.

Sulla base dei dati pubblicati dal Parlamento europeo a marzo 2022 (*The European Parliament at Mid-Term (March 2022) - Gender Perspective*), le europarlamentari italiane erano 31 su

76 seggi spettanti all'Italia a seguito della Brexit, pari al 40,79 per cento. La percentuale risultava superiore alla media generale del Parlamento europeo, pari, nel 2022, al 39,1 per cento.

Il numero delle europarlamentari italiane è oggi salito a 35 su 76¹⁴, raggiungendo così la percentuale del 46 per cento.

Da gennaio 2022 **il Parlamento europeo è guidato da una donna**, l'europarlamentare maltese Roberta Metsola.

¹⁴ [Elenco dei deputati](#) sul sito del Parlamento europeo.

Parte seconda. Per un riequilibrio della rappresentanza

Il percorso nell'ordinamento italiano

1993. I primi passi verso la parità

Disposizioni volte alla promozione dell'accesso delle donne alle cariche elettive sono apparse nel nostro ordinamento nel 1993, attraverso una disciplina della formazione delle liste dei candidati.

La **riforma del sistema di elezione del sindaco e del presidente della provincia** (legge 25 marzo 1993, n. 81, articolo 5, comma 2, ultimo periodo, e articolo 7, comma 1, ultimo periodo) ha previsto che **nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato nelle liste dei candidati in misura superiore ai due terzi**.

Hanno seguito la medesima ispirazione anche leggi di alcune regioni ad autonomia speciale (ossia di **Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta**) circa le elezioni comunali. Una disposizione analoga, relativa all'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, è stata posta nella legge 23 febbraio 1995, n. 43 (articolo 1, comma 6).

Norme ispirate alla stessa finalità sono state previste anche per le elezioni politiche: per la **Camera** dei deputati, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277: articolo 1, comma 1, lettera e); per il **Senato**, dalla legge 4 agosto 1993, n. 276: articolo 1, comma 1.

La **riforma elettorale del 1993** dismetteva il sistema proporzionale a favore di un sistema 'misto' in cui il 75 per cento dei seggi fosse attribuito per collegi uninominali e il restante 25 per cento su base proporzionale. Inoltre, introduceva **disposizioni di genere sulla parte proporzionale del sistema di elezione della Camera dei deputati:** le liste presentate ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale dovevano essere formate da **uomini e donne in ordine alternato**.

Successivamente, attraverso una modifica del regolamento di attuazione della legge elettorale, fu introdotta una norma di chiusura volta a rendere cogente l'alternanza. All'ufficio elettorale centrale circoscrizionale veniva affidato il compito di verificare che le liste recanti più di un nome fossero formate da candidati di entrambi i sessi elencati in ordine alternato e, in caso contrario, di invitare i delegati di lista a ripristinare l'alternanza, e, in caso di inottemperanza, di procedere d'ufficio alla modifica delle liste.

Per il Senato non era introdotta una disposizione analoga, poiché il suo sistema elettorale prevedeva solo candidature uninominali (con l'assegnazione del 25 per cento dei seggi in ragione proporzionale, effettuata nell'ambito della circoscrizione regionale tra gruppi di candidati nei collegi uninominali). Per il Senato vi era solamente la scheda per l'uninominali, e i

seggi proporzionali erano assegnati ai candidati non eletti all'uninomiale, che avessero ottenuto più voti.

Anche la legge elettorale per il Senato conteneva una norma volta a promuovere la presenza delle donne: era sancito il principio che il sistema di elezione dovesse favorire "l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini" (articolo 1, là dove riscrivente l'articolo 2 della legge n. 29 del 1948; ed è previsione tuttora vigente, entro l'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993).

1995. La bocciatura della Corte costituzionale

La **Corte costituzionale - con la sentenza n. 422 del 1995 - dichiarò l'illegittimità costituzionale** delle citate leggi per le elezioni politiche, regionali ed amministrative, là dove stabilivano **una riserva di quote per l'uno e per l'altro sesso nelle liste dei candidati**.

Nella motivazione della sentenza, la Corte costituzionale ritenne che l'articolo 3, primo comma, e soprattutto l'articolo 51, primo comma (quale allora vigente), della Costituzione "garantiscono l'assoluta eguaglianza fra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità, ne consegue che altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la 'candidabilità'".

Proseguiva la Corte argomentando che "in tema di diritto all'elettorato passivo, la regola inderogabile stabilita dallo stesso Costituente, con il primo comma dell'art. 51, è quella dell'assoluta parità, sicché ogni differenziazione in ragione del sesso non può che risultare oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato".

"È ancora il caso di aggiungere, come ha già avvertito parte della dottrina nell'ampio dibattito sinora sviluppatosi in tema di 'azioni positive', che misure quali quella in esame non appaiono affatto coerenti con le finalità indicate dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, dato che esse non si propongono di 'rimuovere' gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi: la ravvisata disparità di condizioni, in breve, non viene rimossa, ma costituisce solo il motivo che legittima una tutela preferenziale in base al sesso. Ma proprio questo, come si è posto in evidenza, è il tipo di risultato espressamente escluso dal già ricordato art. 51 della Costituzione, finendo per creare discriminazioni attuali come rimedio a discriminazioni passate".

2001-2003. Le "pari opportunità" entrano in Costituzione

La sentenza n. 422 del 1995 della Corte costituzionale travolse la normativa introdotta nel 1993-1995 per ampliare la presenza delle donne negli organismi rappresentativi elettivi.

Si è aperta allora una nuova fase di dibattito e di revisione costituzionale. Il primo risultato è stata l'approvazione, **nel 2001**, della **legge costituzionale n. 3**, cui si deve l'attuale formulazione dell'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, secondo cui **le leggi regionali "promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive"**.

Nella XIV legislatura il dibattito è culminato nell'approvazione della **legge costituzionale n. 1 del 2003, modificativa dell'articolo 51 della Costituzione**.

Il primo comma di quell'articolo - "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge" - è stato così integrato con il periodo: "A tal fine **la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini**".

Questo è il dettato dell'attuale articolo 51 della Costituzione, destinato ad incidere sulla successiva giurisprudenza costituzionale.

2004. Arrivano le quote per il Parlamento europeo

La **legge n. 90 del 2004**, disciplinante l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, ha introdotto **misure temporanee (applicate nelle elezioni europee del 2004 e del 2009) di promozione della partecipazione femminile**, mediante la previsione di una **quota di genere nelle candidature**, pari nella sua misura massima a due terzi dei candidati della lista¹⁵.

Per l'aggiornamento di queste disposizioni in occasione della tornata elettorale europea del 2014, ed anzi quale 'strutturale' modificazione, **è intervenuta la legge n. 65 del 2014** che ha previsto:

- a) una **soglia di candidature di genere** nella lista, pari alla metà della lista (pena la riduzione della lista mediante cancellazione dei nominativi di un genere eccedente la soglia, e se ciò non basti, ricusazione della lista)
- b) **l'alternanza di genere** nelle candidature per i primi due nominativi della lista (pena la modificazione nell'ordine delle candidature)
- c) la **doppia preferenza di genere**, cioè l'espressione, sulle tre preferenze consentite, di almeno una preferenza indirizzata a genere diverso (pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza).

2012. Regioni e comuni: verso il riequilibrio tra i sessi

L'iniziativa parlamentare volta ad introdurre misure di riequilibrio della rappresentanza di genere si è mantenuta viva anche nelle legislature successive.

¹⁵ Secondo un computo effettuato a livello nazionale, sull'insieme delle liste presentate con un medesimo contrassegno nelle diverse circoscrizioni.

Nella XVI legislatura è stata approvata **la legge n. 215 del 2012** con l'obiettivo di **promuovere il riequilibrio nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali**.

Successivamente, nella XVII legislatura, per i consigli regionali è stata approvata la legge n. 20 del 2016.

Se ne tratterà più avanti, a proposito degli enti territoriali.

2015. L'*Italicum* e la parità di genere

Dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune salienti disposizioni della legge elettorale n. 270 del 2005, è stata approvata la **legge n. 52 del 2015 (il cosiddetto *Italicum*)**.

Tale legge - **valevole solo per la Camera dei deputati** - introduceva, a pena di inammissibilità, un **obbligo di rappresentanza paritaria dei due sessi nel complesso delle candidature circoscrizionali** (quindi a livello regionale, secondo quella disciplina) di ciascuna lista.

Prevedeva inoltre, nella successione interna delle singole liste nei collegi, che i candidati fossero collocati secondo un **ordine alternato di genere** e stabiliva, a pena di inammissibilità della lista, che nel numero complessivo dei capilista nei collegi di ogni circoscrizione **non potesse esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso**.

Infine, ha introdotto la cosiddetta **doppia preferenza di genere**: in caso di espressione della seconda preferenza, l'elettore avrebbe dovuto scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo, a pena di nullità della seconda preferenza.

Anche *l'Italicum* è stato colpito, in alcune sue altre previsioni, da declaratoria di incostituzionalità resa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 35 del 2017.

2017. Uomini e donne nella nuova legge elettorale

Il tema della rappresentanza di genere è riemerso in primo piano nel corso del dibattito sulla riforma elettorale.

Punto d'approdo sono state le disposizioni della **legge n. 165 del 2017** su:

- **l'alternanza di genere** nella sequenza della lista;
- **la quota di genere nelle candidature uninominali**;
- **la quota di genere nella posizione di capolista per i collegi plurinominali**.

Più in dettaglio, la nuova legge elettorale ha previsto che

- nella successione interna delle liste per i collegi plurinominali, i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere

- nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste a livello nazionale (regionale per il Senato), nessuno dei due generi può essere rappresentato nei collegi uninominali in misura superiore al 60 per cento
- nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale (regionale per il Senato), nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento.

La promozione femminile: un obbligo anche per i partiti

Nella XVII legislatura, **il tema della rappresentanza di genere si è intrecciato con la disciplina del finanziamento dei partiti.**

La promozione della partecipazione attiva delle donne alla politica era già apparsa nella legge n. 157 del 1999 (all'articolo 3), destinando a questo fine una quota del finanziamento pubblico: era infatti previsto, a carico dei partiti, l'obbligo di destinare alla promozione femminile almeno un importo pari al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti.

La legge n. 96 del 2012 ha poi introdotto per i trasgressori la corrispettiva **sanzione amministrativa pecuniaria** (un ventesimo dell'importo complessivamente spettante alla formazione politica per l'anno in corso), introducendo un **disincentivo (la diminuzione del 5 per cento del contributo pubblico) alla presentazione di candidature non ispirate ad una politica di genere.**

Il decreto-legge n. 149 del 2013, come convertito dalla legge n. 13 del 2014, ha ridisegnato la disciplina del finanziamento della politica, prevedendo l'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti e introducendo forme diverse di contribuzione (il 'due per mille', sulla base di una apposita scelta che sia espressa dai cittadini; agevolazioni fiscali sulle liberalità), una disciplina dei requisiti di trasparenza e democraticità richiesti ai partiti per accedere alle nuove forme di contribuzione, la creazione di un apposito registro dei partiti e dei movimenti politici. Ai fini dell'iscrizione nel registro sono stati prescritti alcuni requisiti per lo statuto dei partiti. Tra questi figura l'indicazione, nello statuto, delle "modalità per **promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi** negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione" (articolo 3, comma 2, lettera f)).

Il medesimo decreto n. 149 del 2013 menziona la parità di accesso alle cariche elettive, sancendo innanzitutto il principio che **i partiti politici promuovono tale parità.**

In attuazione di tale principio, sono riprese e rafforzate due disposizioni contenute nella precedente legislazione sul finanziamento pubblico ai partiti (le citate legge n. 157 del 1999, articolo 3; legge n. 96 del 2012, articolo 1, comma 7, e articolo 9, comma 13): in primo luogo, **per riequilibrare l'accesso alle candidature nelle elezioni, è prevista la riduzione**

delle risorse spettanti a titolo di 'due per mille' nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati presentati da un partito per ciascuna elezione (della Camera, del Senato e del Parlamento europeo), uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento. La misura della riduzione è pari allo 0,5 per cento per ogni punto percentuale al di sotto del 40 per cento, fino al limite massimo complessivo del 10 per cento (articolo 9, comma 2).

In secondo luogo, ai partiti politici che non abbiano destinato **una quota pari ad almeno il 10 per cento** del 'due per mille' **ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica**, la Commissione di garanzia applica una **sanzione amministrativa** pari a un quinto delle somme spettanti a titolo di 'due per mille' (articolo 9, comma 3).

Le risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie confluiscono in un apposito Fondo, cui si attinge per un meccanismo premiale per i partiti che eleggano candidati di entrambi i sessi. Il Fondo è annualmente ripartito tra i partiti iscritti nell'apposito registro, per i quali la percentuale di eletti (non di semplici candidati) del sesso meno rappresentato sia pari o superiore al 40 per cento (articolo 9, commi 4 e 5).

1. Di regione in regione: le pari opportunità elettorali

L'articolo 122 della Costituzione¹⁶ statuisce che la disciplina del "sistema di elezione" del consiglio, della giunta e del presidente delle regioni spetti alla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

L'articolo 117, settimo comma, della Costituzione¹⁷ prevede che le leggi regionali promuovano "la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive". Analogo principio è stato introdotto negli statuti delle regioni ad autonomia speciale dalla legge costituzionale n. 2 del 2001.

La legge statale n. 215 del 2012, muovendosi entro questa intelaiatura costituzionale, ha posto una importante disposizione di principio per quanto riguarda la rappresentanza di genere nell'ordinamento regionale, prescrivendo che le leggi elettorali regionali promuovano "la parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive". Spetta poi agli Statuti e alle leggi regionali definire la puntuale disciplina.

¹⁶ così come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, per le Regioni a Statuto ordinario; per le Regioni a Statuto speciale è intervenuta la legge costituzionale n. 2 del 2001, di analogo segno.

¹⁷ introdotto con legge costituzionale n. 3 del 2001, 'anticipando' la riforma nel 2003 dell'articolo 51 della Costituzione in materia di pari opportunità.

Disposizioni più analitiche sono poi arrivate con l'approvazione della **legge n. 20 del 2016** (*Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali*), che ha prescritto - benché alla stregua di "principi fondamentali" - che le leggi regionali disciplinino il sistema elettorale regionale secondo **tre linee di intervento**:

- **qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze:** in ciascuna lista i candidati devono essere presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
- **qualora la legge non preveda l'espressione di preferenze:** deve essere prevista l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento;
- **qualora la legge elettorale regionale preveda collegi uninominali:** deve essere disposto l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento.

Nella sentenza n. 143 del 2010 la Corte ha affermato il carattere vincolante, anche rispetto alle regioni a statuto speciale, dei principi della legge n. 165 del 2004 che siano espressivi dell'esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli articoli 3 e 51 della Costituzione.

Il decreto-legge n. 86 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2020, ha statuito che il mancato recepimento dei principi di cui all'articolo 4 della legge n. 165 del 2004 nella legislazione regionale integra la fattispecie di inadempimento di cui all'articolo 120 della Costituzione e costituisce presupposto per l'assunzione delle misure sostitutive da parte del Governo.

Con il decreto-legge n. 86 - intervenuto nell'imminenza dello svolgimento delle consultazioni regionali in Puglia di settembre 2020 - nell'ordinamento regionale pugliese è introdotta la doppia preferenza di genere, non prevista dalla legge elettorale regionale¹⁸.

Gli Statuti regionali

Tutti gli Statuti regionali contengono disposizioni relative alle pari opportunità elettorali tra uomini e donne.

Nella maggior parte dei casi si tratta di enunciazioni di principio ovvero di disposizioni che conferiscono alla legge elettorale regionale il compito di promuovere o assicurare la **parità di accesso alle cariche elettive**.

¹⁸ L'articolo 7, comma 3, della L.R. 2/2005, come modificata dalla L.R. 7/2015, prevede, infatti, la possibilità di esprimere un solo voto di preferenza per un candidato della lista votata.

Fanno espresso riferimento ad azioni di "riequilibrio" tra generi gli Statuti delle regioni **Campania** (con riferimento alle cariche elettive) e **Lombardia** (con riferimento agli organi di governo della regione).

Lo Statuto del **Piemonte** affida alla Consulta regionale delle elette il compito di promuovere la presenza delle donne in tutti gli organismi regionali, locali, nazionali ed europei, nonché di aumentare il numero delle elette.

Lo Statuto della regione **Lazio** impone una composizione della giunta regionale tale che il numero degli assessori appartenenti allo stesso sesso non sia superiore a due terzi.

Contengono disposizioni sulla composizione della giunta anche lo Statuto della regione **Campania**, che prevede il rispetto del principio di una "equilibrata presenza"; lo Statuto della regione **Umbria**, che impone di garantire una "presenza equilibrata" di uomini e donne; lo Statuto del **Veneto**, che prescrive l'obbligo di garantire la "presenza" di rappresentanti di entrambi i generi.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 81 del 2012, con riferimento allo statuto della regione Campania, ha osservato: "Per quanto riguarda l'individuazione dei componenti dell'esecutivo regionale, lo statuto, pur preservando in capo al Presidente il più ampio margine di scelta per permettergli di comporre la giunta secondo le proprie valutazioni di natura politica e fiduciaria, prescrive che gli assessori siano nominati 'nel pieno rispetto del principio di un'equilibrata presenza di donne e uomini' (art. 46, comma 3), di talché la discrezionalità spettante al Presidente risulta arginata dal rispetto di tale canone, stabilito dallo statuto, in armonia con l'articolo 51, primo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione".

Tabella 4. Statuti regionali: le norme per la parità di genere

REGIONE	NORME
Abruzzo	<ul style="list-style-type: none"> "La Regione (...) garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo assicurando l'effettiva parità di accesso alle cariche pubbliche ed elettive; adotta programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la presenza equilibrata delle donne e degli uomini (...) nella rappresentanza e nella partecipazione alla vita (...) politica" (art. 6)
Basilicata	<ul style="list-style-type: none"> "La Regione (...) promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive" (art. 6) "La legge (...) promuove un sistema elettorale ispirato (...) alla rappresentanza dei due generi" (art. 25, in materia di composizione del Consiglio regionale)
Calabria	<ul style="list-style-type: none"> "La Regione ispira in particolare la sua azione" alla "promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive" (art. 2)

	<ul style="list-style-type: none"> • "La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive" (art. 38)
Campania	<ul style="list-style-type: none"> • "La Regione (...) adotta programmi, azioni ed ogni altra iniziativa tesi ad assicurare (...) il riequilibrio della rappresentanza tra donne e uomini nelle cariche elettive nonché a promuovere condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali e la presenza equilibrata dei due generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche. Al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale regionale promuove condizioni di parità per l'accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive" (art. 5) • "Il Presidente della Giunta regionale (...) nomina, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini, i componenti la Giunta (...)" (art. 46)
Emilia-Romagna	<ul style="list-style-type: none"> • "La Regione ispira la propria azione" alla rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione della parità tra donne e uomini "compreso l'accesso alle cariche elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione" (art. 2)
Friuli-Venezia Giulia	<ul style="list-style-type: none"> • "Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi", la legge regionale "promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali" (art. 12)
Lazio	<ul style="list-style-type: none"> • "La Regione (...) garantisce le pari opportunità tra donne e uomini nell'esercizio delle funzioni regionali ed assicura l'equilibrio tra i sessi nelle nomine e designazioni di competenza degli organi regionali" (art. 6) • "La legge elettorale promuove la parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere regionale, anche mediante azioni positive" (art. 19) • "La composizione della Giunta è tale da assicurare l'equilibrata presenza dei due sessi e comunque tale che il numero degli assessori appartenenti allo stesso sesso non sia superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità inferiore" (art. 45)
Liguria	<ul style="list-style-type: none"> • "La Regione (...) assicura, con azioni positive, le pari opportunità in ogni campo" (art. 2)
Lombardia	<ul style="list-style-type: none"> • "Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza di donne e uomini negli organi elettivi, la legge regionale promuove condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117, settimo comma, della Costituzione. La Regione promuove il riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di Governo della Regione (...)" (art. 11)
Marche	<ul style="list-style-type: none"> • "Le leggi regionali garantiscono parità di accesso a donne e uomini alle cariche elettive e negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta" (art. 3)
Molise	<ul style="list-style-type: none"> • La Regione "promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive" (art. 6)

Piemonte	<ul style="list-style-type: none"> • "La legge assicura uguali condizioni di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive nonché negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta regionale" (art. 13) • "Presso il Consiglio regionale è istituita la Consulta regionale delle elette del Piemonte con il compito di promuovere la parità di accesso e la presenza delle donne in tutte le assemblee e gli organismi regionali, locali, nazionali ed europei, di aumentare il numero delle elette e di accrescere e consolidare il contributo delle donne alla definizione degli strumenti giuridici che regolano la nostra società" (art. 38)
Puglia	<ul style="list-style-type: none"> • "La legge regionale promuove parità di accesso fra donne e uomini alle cariche elettive e pubbliche, allo scopo di favorire l'equilibrio della presenza fra generi" (art. 6)
Sardegna	<ul style="list-style-type: none"> • "Al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza", la legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale "promuove condizioni di parità nell'accesso alla carica di consigliere regionale" (art. 16)
Sicilia	<ul style="list-style-type: none"> • "Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi", la legge regionale per l'elezione dell'Assemblea regionale "promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali" (art. 3)
Toscana	<ul style="list-style-type: none"> • La Regione favorisce "un'adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di Governo e negli enti pubblici" (art.4)
Trentino-Alto Adige	<ul style="list-style-type: none"> • "Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi", la legge provinciale per l'elezione del Consiglio provinciale "promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali" (art. 47)
Umbria	<ul style="list-style-type: none"> • La Regione "promuove, con appositi provvedimenti, pari condizioni per l'accesso alle cariche elettive" (art. 7) • "La legge elettorale prevede incentivi e forme di sostegno a favore del sesso sottorappresentato" (art. 42) • "Nella Giunta deve essere garantita una presenza equilibrata di uomini e donne" (art. 67)
Valle d'Aosta	<ul style="list-style-type: none"> • "Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi", la legge elettorale regionale "promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali" (art. 15)
Veneto	<ul style="list-style-type: none"> • "Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale promuove condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive" (art. 34) • "Nella composizione della Giunta è garantita la presenza di rappresentanti di entrambi i generi" (art. 53)

Fonte: elaborazione del Senato

Le leggi regionali e delle province autonome

Per conseguire un equilibrio della rappresentanza maschile e femminile in seno ai consigli regionali, **le leggi elettorali individuano diverse modalità: quota di lista, alternanza di genere nella sequenza della lista, preferenza di genere.**

Le quote di lista sono soglie minime o massime di presenza di candidati dello stesso genere nelle liste per l'elezione dei consigli regionali.

Queste le varie opzioni:

- **Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna, Veneto e provincia autonoma di Trento** impongono una **presenza paritaria di genere** (o con differenza di una unità in caso di numero dispari);
- **il 60 per cento** dei candidati costituisce il limite massimo di presenza di genere nelle leggi di **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Piemonte** (a seguito della **nuova legge elettorale n. 12 del 2023**, che troverà per la prima volta applicazione in occasione delle consultazioni regionali previste per il 2024), **Puglia** e **Umbria**;
- **2/3 dei candidati** è soglia massima di presenza di genere in **Campania** e nella provincia autonoma di **Bolzano**; in **Sicilia** la soglia massima è fissata, per le liste provinciali, a 2/3 del numero dei candidati da eleggere nel collegio;
- **Marche** e **Valle d'Aosta** hanno fissato le soglie minime, rispettivamente del **40 e del 35 per cento dei candidati**, al di sotto delle quali non può scendere la presenza di genere.

Il mancato rispetto delle quote determina, nella maggior parte dei casi, l'inammissibilità della lista e, in alcuni casi, una penalizzazione pecuniaria (in Puglia, ad esempio, è prevista una sanzione pecuniaria per i gruppi consiliari che non abbiano rispettato il limite massimo del 60 per cento). In Basilicata e nella provincia autonoma di Bolzano i candidati eccedenti vengono cancellati dalla lista, a partire da quelli collocati per ultimi.

L'alternanza di genere nella sequenza della lista è prevista nelle leggi di **Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Sicilia** (per le liste regionali), **Toscana, Veneto** e provincia autonoma di **Trento**.

Per le leggi elettorali che prevedono l'espressione di preferenze, è principio fondamentale sancito dalla legge statale che sia consentita l'espressione di **almeno due preferenze**, di cui **una riservata a un candidato di sesso diverso**, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima.

Al principio sono state adeguate quasi tutte le leggi elettorali regionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto e provincia autonoma di Trento).

Non si è adeguata la regione **Puglia**, dove, in occasione delle elezioni regionali di settembre 2020, il Governo, nell'esercizio del proprio potere sostitutivo a tutela dell'unità giuridica

della Repubblica, è intervenuto ad imporre l'applicazione del principio della doppia preferenza di genere (decreto-legge n. 86 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2020).

Viene prescritta la **presenza di genere nei programmi elettorali di comunicazione politica** (radiotelevisivi e non) nelle leggi di **Campania** (presenza paritaria), **Friuli-Venezia Giulia** (presenza paritaria), **Molise**, **Sardegna** (presenza paritaria), **Valle d'Aosta**, provincia autonoma di **Trento** (nella misura minima del 50 per cento).

Si pongono **vincoli di genere nella composizione della giunta** in **Friuli-Venezia Giulia** (limite massimo di 2/3 per gli assessori regionali appartenenti allo stesso genere) e nella provincia autonoma di **Bolzano** (presenza del genere meno rappresentato almeno proporzionale alla sua consistenza in consiglio provinciale).

Tabella 5. Leggi elettorali regionali: quote, doppia preferenza, liste alternate

REGIONE	LEGGI	DISPOSIZIONI
Abruzzo	L.R. 2 aprile 2013, n. 9, come modificata dalla L.R. 15/2018 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale	"In ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60per cento (sessanta per cento) dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina" (art. 1, comma 4) "Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza" (art. 9, comma 1)
Basilicata	L.R. 20 agosto 2018, n. 20 Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali	"Le liste concorrenti su base circoscrizionale sono composte in modo che i candidati dello stesso sesso non eccedano il 60per cento del totale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c-bis) punto 1, della Legge 2 luglio 2004, n. 165. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. In caso di mancato rispetto delle suddette percentuali, i candidati eccedenti vengono esclusi dalla lista, a partire da quelli collocati in coda" (art.3, comma 3) "L'elettore ha facoltà di esprimere una seconda preferenza, riservata a un candidato di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della preferenza successiva alla prima" (art. 17, comma 2)

Calabria	L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, come modificata dalla L.R. 17/2020 Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale	<p>"Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina" (art. 1, comma 6)</p> <p>"Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza" (art. 2, comma 2)</p>
Campania	L.R. 27 marzo 2009, n. 4 Legge elettorale	<p>"Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza" (art. 4, comma 3)</p> <p><i>"Omissis"</i></p> <p>2. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.</p> <p>3. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 2 non è ammessa.</p> <p>4. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio" (art. 10)</p>
Emilia-Romagna	L.R. 23 luglio 2014, n. 21 Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale	<p>"Nelle liste circoscrizionali, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere" (art. 8)</p> <p>"Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso</p>

		diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza" (art. 10, comma 2)
Friuli-Venezia Giulia	L.R. 18 giugno 2007, n. 17 Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia	Nella composizione della Giunta, "gli assessori regionali non possono appartenere allo stesso genere per più dei due terzi, arrotondati all'unità più vicina" (art. 15, comma 3) "Ogni lista circoscrizionale deve contenere, a pena di esclusione, non più del 60 per cento, arrotondato all'unità superiore, di candidati dello stesso genere; nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato" (art. 23, comma 2) "1. La legge regionale promuove la pari opportunità di accesso alla carica di consigliere regionale a favore del genere sottorappresentato mediante forme di incentivazione o penalizzazione nel riparto delle risorse spettanti ai gruppi consiliari. 2. Per genere sottorappresentato, ai fini della presente legge, si intende quello dei due generi che, in Consiglio, è rappresentato da meno di un terzo dei componenti. Rileva, ai fini dell'applicazione del comma 1, la composizione del Consiglio nella legislatura in corso. 3. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio" (art. 32)
Lazio	L.R. 13 gennaio 2005, n. 2, come modificata dalla L.R. 10/2017 Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti	"In ogni lista circoscrizionale ognuno dei due sessi è rappresentato in misura pari al 50 per cento, pena l'inammissibilità della stessa. Se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di un'unità rispetto all'altro genere" (art. 3, comma 2) "Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere

	della Giunta e del Consiglio regionale	femminile indifferentemente dall'ordine, pena l'annullamento della seconda preferenza" (art. 5- <i>bis</i> , comma 4)
Liguria	L.R. 21 luglio 2020, n. 18 Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria	"Le liste provinciali concorrenti di cui al comma 1 sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che i candidati del medesimo sesso non eccedano il 60 per cento del totale" (art. 6, comma 2) "Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso pena l'annullamento della seconda preferenza" (art. 7, comma 5)
Lombardia	L.R. 31 ottobre 2012, n. 17, come modificata dalla L.R. 38/2017 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione	"Le liste provinciali plurinominali, a pena di esclusione, sono presentate seguendo l'ordine dell'alternanza di genere e nel rispetto del principio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c- <i>bis</i>), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione)" (art. 1, comma 11) "Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista, pena l'annullamento della seconda preferenza" (art. 1, comma 21)
Marche	L.R. 16 dicembre 2004, n. 27, come modificata dalla L.R. 5/2015 e dalla L.R. 36/2019 Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale	"In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento dei candidati presentati con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore" (art. 9, comma 6) "Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza" (art. 16, comma 6)
Molise	L.R. 5 dicembre 2017, n. 20 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale	"1. Le elezioni del Consiglio regionale assicurano la rappresentanza di genere. 2. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. <i>Omissis</i> 4. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza di candidati di entrambi i generi nei programmi di

		<p>comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio" (art. 7)</p> <p>"Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza" (art. 10, comma 1)</p>
Piemonte	<p>L.R. 19 luglio 2023, n. 12</p> <p>Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale</p>	<p>"1. La Regione promuove, in attuazione dell'articolo 51, primo comma, e dell'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto, l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e le condizioni di parità di accesso alle cariche elettive.</p> <p>2. Con riferimento alla composizione delle liste:</p> <p>a) in ciascuna lista circoscrizionale, di cui all'articolo 17, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati. In caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità più vicina;</p> <p>b) in ciascuna lista regionale, di cui all'articolo 18, i candidati sono alternati per sesso, a partire dall'inizio della lista e fin ove possibile; nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati. In caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.</p> <p>3. Le liste circoscrizionali e regionali presentate in difformità alle condizioni, di cui al comma 2, sono inammissibili.</p> <p>4. Con riferimento all'espressione del voto, l'elettore che esprime due preferenze indica due candidati di sesso diverso a pena dell'annullamento di una delle preferenze, come previsto dall'articolo 25, comma 2" (art. 14)</p>
Puglia	<p>L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, come modificata dalla L.R. 7/2015</p>	<p>"Nelle liste di candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento; in caso di</p>

	<p>Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale</p>	<p>quoziente frazionario si procede all'unità più vicina. Ai gruppi consiliari formatisi a seguito dell'esito delle elezioni composti dai movimenti e dai partiti politici che abbiano presentato liste non rispettose della proporzione di cui al presente comma è applicata, da parte del Consiglio regionale, in fase di erogazione per la prima annualità, una sanzione fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito, dei contributi loro assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), così come in ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica). Il Presidente del Consiglio regionale determina con proprio decreto l'ammontare della somma" (art. 8, comma 13)</p>
<p>Sardegna</p>	<p>L.R. Stat. 12 novembre 2013, n. 1, come modificata dalla L.R. Stat. 1/2018</p> <p>Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna</p>	<p>"In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di esclusione secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 (Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale)), ogni genere è rappresentato in misura eguale; qualora siano presentate liste circoscrizionali con un numero di componenti inferiore al numero massimo di cui al comma 3-bis, il numero dei componenti della lista deve essere pari; nel caso di lista circoscrizionale con due soli componenti, a pena di esclusione, devono essere rappresentati entrambi i generi" (art. 4, comma 4)</p> <p>"Nel caso di espressione di due preferenze, esse riguardano candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza" (art. 9, comma 4)</p> <p>"In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici assicurano la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto</p>

		riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, mettono in risalto con pari evidenza la presenza di candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio" (art. 9-bis)
Sicilia	L.R. 20 marzo 1951, n. 29, come modificata dalla L.R. 7/2005 Elezioni dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana	"Al fine di perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, si osservano le seguenti disposizioni: a) tutti i candidati di ogni lista regionale dopo il capolista devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza tra uomini e donne; b) una lista provinciale non può includere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2. L'arrotondamento si fa all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5, ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5" (art. 14, comma 1)
Toscana	L.R. 26 settembre 2014, n. 51 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale	"Qualora le liste circoscrizionali siano formate anche da candidate e candidati regionali, questi devono essere distintamente indicati rispetto alle candidate e ai candidati circoscrizionali, elencati in ordine progressivo e, a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale, elencati in ordine alternato di genere" (art. 8, comma 5) "Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati circoscrizionali di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza" (art. 14, comma 3)
Umbria	L.R. 23 febbraio 2015, n. 4 Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)	"Nelle liste regionali, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore per il genere sottorappresentato" (art. 9, comma 1) "Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza" (art. 13, comma 1)

Valle d'Aosta	<p>L.R. 12 gennaio 1993, n. 3, come da ultimo modificata dalle L.R. 7/2019</p> <p>Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta</p>	<p>"In attuazione dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i generi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.</p> <p>In ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 35 per cento, arrotondato all'unità inferiore" (art. 3-bis)</p> <p>"Durante la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, i soggetti politici devono garantire la presenza di candidati di entrambi i generi.</p> <p>Il Co.Re.Com. (...), verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale" (art. 3-ter)</p>
Veneto	<p>L.R. 16 gennaio 2012, n. 5, come modificata dalla L.R. 19/2018</p> <p>Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale</p>	<p>"In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere" (art. 13, comma 6)</p> <p>"Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza" (art. 20, comma 5)</p>
Provincia autonoma di Trento	<p>L.P. 5 marzo 2003, n. 2, come modificata dalla L.P. 4/2018</p> <p>Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia</p>	<p>"Per promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore all'altro, se non quando il numero delle candidature della lista è dispari: in tal caso è ammesso che un genere sia sovra-rappresentato di un'unità. Nelle liste si alternano candidature di genere diverso. Per le candidate può essere indicato il solo cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito" (art. 25, comma 6-bis)</p>

		<p>"1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva svolta in forma di tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste, e in ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione, deve garantire il rispetto della partecipazione attiva della presenza femminile nella misura minima del 50 per cento.</p> <p>2. L'inosservanza del comma 1 obbliga i soggetti politici a riequilibrare con la presenza di donne candidate le successive trasmissioni o spazi pubblicitari comunque denominati. Il mancato riequilibrio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica)" (art. 26)</p> <p>"Se esprime ambo i voti questi devono essere diretti a candidati di genere diverso; in caso contrario la seconda preferenza è annullata" (art. 63, comma 3)</p>
Provincia autonoma di Bolzano	<p>L.P. 19 settembre 2017, n. 14</p> <p>Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale</p>	<p>"Ciascuna lista di candidati deve essere formata da rappresentanti di ambo i generi. In ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con eventuale arrotondamento all'unità superiore o inferiore. Se, al momento del suo deposito, una lista comprende candidati dello stesso genere in misura superiore a due terzi, i candidati del genere sovra-rappresentato sono cancellati dalla lista partendo dall'ultimo candidato di detto genere. Se un candidato del genere sottorappresentato non è stato ammesso alle elezioni dall'ufficio elettorale centrale, non si procede ad ulteriore cancellazione dalla lista.</p> <p>Fatto salvo quanto disposto dal comma 7, per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito (...)" (art. 16, commi 8 e 9)</p>

		<p>"La Giunta provinciale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in Consiglio provinciale, al momento della sua costituzione, con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 50 e con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 50" (art.67, comma 4)</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fonte: elaborazione del Senato

2. Gli enti locali: tra quote e preferenze

La **legge n. 215 del 2012** si è posta l'obiettivo di **promuovere il riequilibrio tra uomini e donne** nei consigli regionali e nei consigli e nelle giunte degli enti locali.

Le sue disposizioni concernono l'accesso sia ai consigli comunali (e circoscrizionali, nei Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti) sia alle giunte comunali e provinciali. Non si occupano invece dei consigli provinciali, sui quali è poi intervenuta la legge n. 56 del 2014 sopprimendone l'elettività diretta.

Per i consigli dei **Comuni sopra i 5.000 abitanti** la legge ha previsto un duplice strumento:

- quota di lista
- preferenza di genere.

La **quota di lista** importa che **nessuno dei due sessi** possa figurare nelle liste di candidati alla carica di consigliere comunale **in misura superiore ai due terzi** (è previsto un arrotondamento all'unità superiore, per il genere meno rappresentato, in caso di cifra decimale anche inferiore a 0,5).

La **preferenza di genere** importa che l'elettore possa esprimere **due preferenze** anziché una, com'era secondo la normativa previgente. Qualora siano espresse due preferenze, esse devono andare **una a un candidato di un genere, una a un candidato dell'altro genere, pena l'annullamento della seconda preferenza.**

Quale **'sanzione'** in caso invece di inottemperanza rispetto alla quota di lista, è previsto che la commissione elettorale tenuta alla verifica di liste e candidature cancelli dalla lista, partendo dall'ultimo, i nominativi dei candidati 'eccedenti' la quota massima dei due terzi per il genere di appartenenza. Per **i Comuni tra 5.000 e 15.000** abitanti la riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione

della lista medesima. Per i **Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**, invece, la riduzione non incontra limiti: qualora ne consegua un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge, la lista decade.

Per i **Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti**, è comunque previsto che nelle liste dei candidati sia **assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi**. Tale disposizione rileva per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei quali non si applica la quota di lista sopra illustrata. Questa disposizione sulla presenza di entrambi i sessi nelle liste risulta però priva di sanzione. Sul punto è recentemente intervenuta la Corte costituzionale. L'obbligo della presenza nelle liste elettorali di candidati di entrambi i sessi rappresenta, a giudizio della Corte, una misura minima di "non discriminazione", che non appare in grado di incidere sul riequilibrio di genere della rappresentanza, limitandosi ad impedire che, nel momento della formazione delle liste, i candidati di uno dei due sessi siano totalmente esclusi¹⁹.

Nel caso specifico dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tale misura di promozione, pur minimale, appare del tutto ineffettiva, in quanto non assistita da alcun rimedio nell'ipotesi di violazione dell'obbligo. Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della normativa in materia di elezioni comunali nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la Corte indica quale rimedio la soluzione (prospettata dal rimettente Consiglio di Stato) di **estendere ai suddetti Comuni la sanzione dell'esclusione dalla competizione elettorale della lista non conforme**, già prevista per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Resta ferma, d'altra parte, la possibilità per il legislatore di individuare, nell'ambito della propria discrezionalità, altra soluzione, nonché l'armonizzazione del sistema, anche considerando il caso dei Comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti, nei quali la riduzione della lista non può andare oltre il numero minimo di candidati prescritto (**sentenza n. 62 del 2022**).

La legge n. 215 del 2012 è intervenuta anche sul contenuto degli Statuti comunali e provinciali, prevedendo che **gli Statuti stabiliscano norme per "garantire" (non più semplicemente "promuovere") la presenza di entrambi i sessi** nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune e della Provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti²⁰.

¹⁹ Sentenza n. 62 del 2022, che richiama la n. 49 del 2003.

²⁰ Nel parere n. 93/2015, il Consiglio di Stato (Sez. I) ha asserito che "l'omesso adeguamento dello statuto entro il termine di sei mesi previsto dalla legge n. 215 del 2012 costituisce il presupposto per l'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo un procedimento i cui lineamenti si traggono dagli artt. 136, 137 e 138 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali".

Per quanto invece riguarda la composizione delle giunte, la legge si limita a porre la previsione che si abbia, nella loro composizione, "il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi". È materia su cui si è sviluppata ormai consistente giurisprudenza amministrativa.

Due anni dopo, **nel 2014**, è intervenuta la **legge n. 56** (la cosiddetta 'riforma Delrio') con disposizioni più stringenti: **nelle giunte comunali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento**. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma solo i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

La medesima legge del 2014 ha reso elettivi di secondo grado i consigli metropolitani (organi delle città metropolitane) e i consigli provinciali, così che l'elettorato attivo e passivo spetta oggi ai sindaci ed ai consiglieri comunali dei rispettivi territori. Alle elezioni per i nuovi consigli **nessuno dei due sessi può essere rappresentato nelle liste in misura superiore al 60 per cento**, a pena di inammissibilità.

Conclusioni

Negli ultimi anni si può constatare, nella composizione del Parlamento italiano, un aumento rilevante della componente femminile. Se nella prima legislatura le donne presenti in Parlamento erano appena il 5 per cento, nella attuale la presenza femminile **supera il 33 per cento**. Un risultato ottenuto anche in ragione delle specifiche **disposizioni per il riequilibrio di genere introdotte dalla legge elettorale del 2017**.

Il confronto tra il numero delle candidate (3.005, poco meno della metà dei posti in lista) e quello delle elette nei due rami del Parlamento (198) mostra tuttavia come **le donne - anche con la attuale legge elettorale e con il nuovo Parlamento dai numeri ridotti - abbiano più difficoltà degli uomini a conquistare un seggio**: dodici candidati uomini su 100 sono stati eletti, mentre tra le donne il rapporto scende a sette su 100.

Con l'attuale legislatura, per la prima volta nella storia della Repubblica, **la carica di Presidente del Consiglio dei ministri è stata assunta da una donna**, l'onorevole Giorgia Meloni. Il Governo Meloni è uno dei Governi con il maggior numero di donne ministro, viceministro e sottosegretario.

Nel **Parlamento europeo** (eletto a suffragio popolare diretto per la prima volta nel 1979) la presenza delle donne italiane è stata nelle prime cinque legislature assai ridotta (meno del 15 per cento della rappresentanza italiana). Con l'introduzione delle **quote di lista** alle elezioni del 2004, la presenza femminile ha avuto un incremento (mentre il numero dei seggi spettanti all'Italia diminuiva, con l'entrata di nuovi Paesi nel consesso europeo). In termini percentuali, la compagine femminile è aumentata nella VI legislatura al 19,2 per cento, nella VII legislatura (2009-2014) al 22,2 per cento.

Nelle elezioni del 2014 e del 2019, nelle quali è stata applicata la cosiddetta doppia o tripla preferenza di genere, il numero delle europarlamentari italiane risulta quasi raddoppiato, con un incremento, nel 2014, a 29 su 73 seggi spettanti all'Italia e, nel 2019, a 30 (divenute in seguito 35) su 76 deputati italiani eletti a seguito della Brexit. Dal 2014 la presenza femminile italiana, con percentuali continuamente crescenti (dal 39,7 per cento del 2014 al 41,1 per cento del 2019 all'odierno 46 per cento), supera la presenza media delle donne al Parlamento europeo.

Per quanto concerne le **regioni, l'obbligo di quote di lista ha prodotto effetti sul riequilibrio di genere negli organi elettivi**. Lo strumento della **preferenza di genere**, che incide sulle modalità di esercizio di voto da parte degli elettori, pare inoltre assicurare un più elevato livello di tutela della parità.

La preferenza di genere - introdotta nel 2009, per la prima volta, dalla legge elettorale campana - **è stata posta dalla legge statale n. 20 del 2016 quale principio fondamentale**,

al cui rispetto sono tenute le leggi elettorali regionali che prevedano l'espressione di preferenze.

Al principio sono state adeguate quasi tutte le leggi elettorali regionali. Dopo il **recente adeguamento del Piemonte con l'adozione della nuova legge elettorale n. 12 del 19 luglio 2023**, che troverà applicazione nelle consultazioni regionali previste per il 2024, continua a fare eccezione soltanto la Puglia.

A seguito delle consultazioni regionali svolte nel corso dell'anno 2023, **la presenza media di donne, nei 19 consigli regionali e nei 2 consigli delle province autonome, si attesta intorno al 25 per cento.**

Le donne presidenti di regione sono due: Donatella Tesei in Umbria e Alessandra Todde in Sardegna.

Con riguardo ai **Comuni**, la legge statale ha disciplinato l'applicazione del principio di riequilibrio di genere nella composizione sia degli organi elettivi sia degli organi nominativi.

Le donne hanno raggiunto la percentuale del 34,78 per cento nei consigli comunali e quella del 40,52 per cento nelle giunte.

Il fatto che la percentuale dei sindaci risulti ancora sbilanciata a favore degli uomini (15,35 contro 84,65 per cento) conferma la persistente tendenza a una marginalizzazione di tipo verticale, in ragione della quale le cariche di maggior rilievo politico paiono continuare ad essere appannaggio prevalente degli uomini.

Le conclusioni della presente ricognizione non possono che essere aperte.

Riguardo al riequilibrio della rappresentanza, infatti, se le norme contano, più ancora contano fattori sociali e culturali: il grado di sviluppo civile raggiunto da un Paese nel progredire della sua storia.

Parte terza. Chi è chi? Le donne nelle istituzioni della Repubblica

I legislatura

Governi	Ministri	Sottosegretari
V Governo De Gasperi dal 23 maggio 1948 al 27 gennaio 1950	---	---
VI De Gasperi dal 27 gennaio 1950 al 26 luglio 1951	---	---
VII Governo De Gasperi dal 26 luglio 1951 al 16 luglio 1953	---	1 Angela Maria Guidi Cingolani (industria e commercio)

Camera dei deputati

Deputate	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
45	-	-	-	1 Olga Giannini	-

Senato della Repubblica

Senatrici	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
4	-	-	-	1 Angelina Merlin	-

II legislatura

Governi	Ministri	Sottosegretari
VIII Governo De Gasperi dal 16 luglio 1953 al 17 agosto 1953	---	---
Governo Pella dal 17 agosto 1953 al 18 gennaio 1954	---	---
I Governo Fanfani dal 18 gennaio 1954 al 10 febbraio 1954	---	---
Governo Scelba dal 10 febbraio 1954 al 6 luglio 1955	---	1 Maria Jervolino (pubblica istruzione)

Governo Segni dal 6 luglio 1955 al 19 maggio 1957	---	1 Maria Jervolino (pubblica istruzione)
Governo Zoli dal 19 maggio 1957 al 1° luglio 1958	---	1 Maria Jervolino (pubblica istruzione)

Camera dei deputati						
Deputate	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Comm. Permanente	Altri membri dell'UP
34	-	-	-	-	-	1 Giuliana Nenni
Senato della Repubblica						
Senatrici	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente	
1	-	-	-	1 Angelina Merlin	-	

III legislatura

Governi	Ministri	Sottosegretari
Il Governo Fanfani dal 1° luglio 1958 al 15 febbraio 1959	---	1 Angela Gotelli (sanità)
Il Governo Segni dal 15 febbraio 1959 al 25 marzo 1960	---	2 Maria Badaloni (pubblica istruzione) Angela Gotelli (lavoro e previdenza sociale)
Governo Tambroni dal 25 marzo 1960 al 26 luglio 1960	---	2 Maria Badaloni (pubblica istruzione) Angela Gotelli (sanità)
III Governo Fanfani dal 26 luglio 1960 al 21 febbraio 1962	---	1 Maria Badaloni (pubblica istruzione)
IV Governo Fanfani dal 21 febbraio 1962 al 21 giugno 1963	---	1 Maria Badaloni (pubblica istruzione)

Camera dei deputati						
Deputate	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente	
25	-	-	-	1 Giuseppina Re	-	
Senato della Repubblica						
Senatrici	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente	

3	-	-	-	1 Luisa Gallotti Balboni	-
---	---	---	---	------------------------------------	---

IV legislatura

Governi	Ministri	Sottosegretari
Governo Leone dal 21 giugno 1963 al 4 dicembre 1963	---	1 Maria Badaloni (pubblica istruzione)
I Governo Moro dal 4 dicembre 1963 al 22 luglio 1964	---	2 Maria Badaloni (pubblica istruzione) Maria Vittoria Mezza (industria e commercio)
II Governo Moro dal 22 luglio 1964 al 23 febbraio 1966	---	2 Maria Badaloni (pubblica istruzione) Maria Vittoria Mezza (industria e commercio)
III Governo Moro dal 23 febbraio 1966 al 24 giugno 1968	---	2 Maria Badaloni (pubblica istruzione) Maria Vittoria Mezza (industria e commercio, poi industria, commercio e artigianato)

Camera dei deputati

Deputate	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
29	-	1 Maria Lisa Cinciari Rodano	-	-	-

Senato della Repubblica

Senatrici	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
6	-	-	-	1 Giuliana Nenni	-

V legislatura

Governi	Ministri	Sottosegretari
II Governo Leone dal 24 giugno 1968 al 12 dicembre 1968	---	3 Maria Badaloni (pubblica istruzione) Emanuela Savio (industria, commercio e artigianato) Maria Cocco (sanità)
I Governo Rumor dal 12 dicembre 1968 al 5 agosto 1969	---	1 Emanuela Savio (industria, commercio e artigianato)
II Governo Rumor dal 5 agosto 1969 al 27 marzo 1970	---	2 Emanuela Savio (industria, commercio e artigianato) Maria Pia Dal Canton (sanità)

III Governo Rumor dal 27 marzo 1970 al 6 agosto 1970	---	2 Elena Gatti Caporaso (pubblica istruzione) Maria Pia Dal Canton (sanità)
Governo Colombo dal 6 agosto 1970 al 17 febbraio 1972	---	3 Elena Gatti Caporaso (pubblica istruzione) Maria Pia Dal Canton (sanità) Maria Vittoria Mezza (sanità)
I Governo Andreotti dal 17 febbraio 1972 al 26 giugno 1972	---	1 Maria Pia Dal Canton (sanità)

Camera dei deputati					
Deputate	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
19	-	-	-	-	-
Senato della Repubblica					
Senatrici	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
11	-	-	-	1 Balda Di Vittorio	-

VI legislatura

Governi	Ministri	Sottosegretari
II Governo Andreotti dal 26 giugno 1972 al 7 luglio 1973	---	1 Maria Cocco (pubblica istruzione)
IV Governo Rumor dal 7 luglio 1973 al 14 marzo 1974	---	---
V Governo Rumor dal 14 marzo 1974 al 23 novembre 1974	---	1 Tina Anselmi (lavoro e previdenza sociale)
IV Governo Moro dal 23 novembre 1974 al 12 febbraio 1976	---	1 Tina Anselmi (lavoro e previdenza sociale)
V Governo Moro dal 12 febbraio 1976 al 29 luglio 1976	---	1 Tina Anselmi (lavoro e previdenza sociale)

Camera dei deputati					
Deputate	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
26	-	1 Nilde Iotti	-	-	-
Senato della Repubblica					

Senatrici	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
6	-	1 Tullia Romagnoli Carettoni	-	-	-

VII legislatura

Governi	Ministri	Sottosegretari
III Governo Andreotti dal 29 luglio 1976 all'11 marzo 1978	1 Tina Anselmi (lavoro e previdenza sociale)	1 Franca Falcucci (pubblica istruzione)
IV Governo Andreotti dall'11 marzo 1978 al 20 marzo 1979	1 Tina Anselmi (sanità)	2 Ines Boffardi (alla Presidenza del Consiglio con delega per i problemi della donna) Franca Falcucci (pubblica istruzione)
V Governo Andreotti dal 20 marzo 1979 al 4 agosto 1979	1 Tina Anselmi (sanità)	2 Ines Boffardi (alla Presidenza del Consiglio con delega per i problemi della condizione femminile) Franca Falcucci (pubblica istruzione)

Camera dei deputati

Deputate	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
55	-	1 Maria Eletta Martini	-	2 Carmen Casapieri Maria Magnani Noya	2 Maria Eletta Martini (igiene e sanità pubblica) Nilde Jotti (affari costituzionali)

Senato della Repubblica

Senatrici	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
12	-	1 Tullia Romagnoli Carettoni	-	1 Simona Mafai	-

VIII legislatura

Governi	Ministri	Sottosegretari
I Governo Cossiga dal 4 agosto 1979 al 4 aprile 1980	---	2 Franca Falcucci (pubblica istruzione) Vittoria Quarenghi (sanità)

Il Governo Cossiga dal 4 aprile 1980 al 18 ottobre 1980	---	2 Franca Falcucci (pubblica istruzione) Maria Magnani Noya (industria, commercio e artigianato)
Governo Forlani dal 18 ottobre 1980 al 28 giugno 1981	---	2 Franca Falcucci (pubblica istruzione) Maria Magnani Noya (industria, commercio e artigianato)
I Governo Spadolini dal 28 giugno 1981 al 23 agosto 1982	---	2 Franca Falcucci (pubblica istruzione) Maria Magnani Noya (sanità)
Il Governo Spadolini dal 23 agosto 1982 al 1° dicembre 1982	---	2 Franca Falcucci (pubblica istruzione) Maria Magnani Noya (sanità)
V Governo Fanfani dal 1° dicembre 1982 al 4 agosto 1983	1 Franca Falcucci (pubblica istruzione)	1 Maria Magnani Noya (pubblica istruzione)

Camera dei deputati

Deputate	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
58	Nilde Jotti	1 Maria Eletta Martini	-	-	-

Senato della Repubblica

Senatrici	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
14	-	-	-	-	-

IX legislatura

Governi	Ministri	Sottosegretari
I Governo Craxi dal 4 agosto 1983 al 1° agosto 1986	1 Franca Falcucci (pubblica istruzione)	2 Susanna Agnelli (affari esteri) Paola Cavigliasso (sanità)
Il Governo Craxi dal 1° agosto 1986 al 17 aprile 1987	1 Franca Falcucci (pubblica istruzione)	2 Susanna Agnelli (affari esteri) Paola Cavigliasso (sanità)
VI Governo Fanfani dal 17 aprile 1987 al 28 luglio 1987	1 Franca Falcucci (pubblica istruzione)	1 Paola Cavigliasso (beni culturali e ambientali)

Camera dei deputati

Deputate	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
55	Nilde Jotti	-	-	2 Eriase Belardi Merlo	-

				Giancarla Codrignani	
Senato della Repubblica					
Senatrici	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
16	-	1 Giglia Tedesco Tatò	-	-	-

X legislatura

Governi	Ministri	Sottosegretari
Governo Gorla dal 28 luglio 1987 al 13 aprile 1988	1 Rosa Jervolino Russo (SP affari sociali) ²	4 Susanna Agnelli (affari esteri) Anna Maria Nucci Mauro (pubblica istruzione) Elena Marinucci Mariani (sanità) Anna Gabriella Ceccatelli (ambiente)
Governo De Mita dal 13 aprile 1988 al 22 luglio 1989	2 Rosa Jervolino Russo (SP affari sociali) Vincenza Bono (beni culturali e ambientali)	4 Susanna Agnelli (affari esteri) Mariapia Garavaglia (sanità) Elena Marinucci Mariani (sanità) Anna Gabriella Ceccatelli (ambiente)
VI Governo Andreotti dal 22 luglio 1989 al 12 aprile 1991	1 Rosa Jervolino Russo (SP affari sociali; <i>ad interim</i> lavoro e previdenza sociale)	4 Susanna Agnelli (affari esteri) Laura Fincato (pubblica istruzione) Mariapia Garavaglia (sanità) Elena Marinucci Mariani (sanità)
VII Governo Andreotti dal 12 aprile 1991 al 28 giugno 1992	2 Rosa Jervolino Russo (SP affari sociali) Margherita Boniver (SP italiani all'estero e immigrazione)	3 Laura Fincato (pubblica istruzione) Mariapia Garavaglia (sanità) Elena Marinucci Mariani (sanità)

Camera dei deputati

Deputate	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
83	Nilde Jotti	-	-	3 Angela Francese Patrizia Arnaboldi Emma Bonino	-

Senato della Repubblica

Senatrici	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
22	-	-	-	2 Isa Ferraguti Maria Rosaria Manieri	-

XI legislatura

Governi	Ministri	Sottosegretari
I Governo Amato dal 28 giugno 1992 al 28 aprile 1993	2 Rosa Jervolino Russo (pubblica istruzione) Margherita Boniver (turismo e spettacolo)	2 Daniela Mazzuconi (grazia e giustizia) Rossella Artioli (università e ricerca scientifica e tecn.)
Governo Ciampi dal 28 aprile 1993 al 10 maggio 1994	3 Fernanda Contri (SP affari sociali) Rosa Jervolino Russo (pubblica istruzione) Mariapia Garavaglia (sanità)	5 Laura Fincato (affari esteri) Daniela Mazzuconi (grazia e giustizia) Ombretta Fumagalli Carulli (poste e telecomunicazioni) Rossella Artioli (industria, commercio e artigianato) Silvia Costa (università e ricerca scientifica e tecn.)

Camera dei deputati

Deputate	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
53	-	-	1 Elena Montecchi	3 Maria Luisa Sangiorgio Emma Bonino Elisabetta Bertotti	-

Senato della Repubblica

Senatrici	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
31	-	-	1 Edda Fagni	3 Graziella Tossi Maria Rosaria Manieri Annamaria Procacci	2 Vincenza Bono (difesa) Elena Marinucci Mariani (igiene e sanità)

XII legislatura

Governi	Ministri	Sottosegretari
I Governo Berlusconi dal 10 maggio 1994 al 17 gennaio 1995	1 Adriana Poli Bortone (risorse agricole, alimentari e forestali)	4 Ombretta Fumagalli Carulli (alla Presidenza del Consiglio con delega alla protezione civile) Marianna Li Calzi (interno) Marisa Bedoni (tesoro) Mariella Mazzetto (pubblica istruzione)
Governo Dini	1	3

dal 17 gennaio 1995 al 17 maggio 1996	Susanna Agnelli (affari esteri e SP italiani nel mondo)	Eteldreda Porzio Serravalle (pubblica istruzione) Matelda Grassi (lavoro e previdenza sociale) Carla Guiducci Bonanni (beni culturali e ambientali)
---------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Camera dei deputati

Deputate	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
98	Irene Pivetti	1 Adriana Poli Bortone	1 Marida Bologna	4 Emma Bonino Elena Montecchi Elisabetta Bertotti Diana Battaglia	1 Tiziana Maiolo (giustizia)

Senato della Repubblica

Senatrici	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
29	-	-	-	3 Franca D'Alessandro Pri- sco Maria Rosaria Manieri Helga Thaler Ausserhofer	1 Maria Elisabetta Alberti Casellati (igiene e sanità)

XIII legislatura

Governi	Ministri	Sottosegretari
I Governo Prodi dal 17 maggio 1996 al 21 ottobre 1998	3 Livia Turco (SP solidarietà sociale) Anna Finocchiaro (SP pari opportunità) Rosy Bindi (sanità)	9 Elena Montecchi (lavoro e previdenza sociale; poi alla Presidenza del Consiglio-rapporti con il Parlamento) Patrizia Toia (affari esteri) Adriana Vigneri (interno) Laura Maria Pennacchi (bilancio e programmazione economica, poi tesoro, poi tesoro, bilancio e programmazione economica) Nadia Masini (pubblica istruzione) Carla Rocchi (pubblica istruzione) Albertina Soliani (pubblica istruzione) Federica Rossi Gasparri (lavoro e previdenza sociale) Monica Bettoni Brandani (sanità)
I Governo D'Alema dal 21 ottobre 1998 al 22 dicembre 1999	6 Livia Turco (SP solidarietà sociale) Laura Balbo Ceccarelli (SP pari opportunità)	10 Elena Montecchi (alla Presidenza del Consiglio-rapporti con il Parlamento) Patrizia Toia (affari esteri)

	Katia Belillo (SP affari regionali) Rosa Jervolino Russo (interno e SP coordinamento della protezione civile) Rosy Bindi (sanità) Giovanna Melandri (beni e attività culturali)	Adriana Vigneri (interno) Marianna Li Calzi (grazia e giustizia, poi giustizia) Maretta Scoca (grazia e giustizia, poi giustizia) Laura Maria Pennacchi (tesoro, bilancio e programmazione economica) Nadia Masini (pubblica istruzione) Carla Rocchi (pubblica istruzione) Bianca Maria Fiorillo (lavoro e previdenza sociale) Monica Bettoni Brandani (sanità)
Il Governo D'Alema dal 22 dicembre 1999 al 25 aprile 2000	6 Laura Balbo Ceccarelli (SP pari opportunità) Katia Belillo (SP affari regionali) Patrizia Toia (SP politiche comunitarie) Livia Turco (SP solidarietà sociale) Rosy Bindi (sanità) Giovanna Melandri (beni e attività culturali)	9 Elena Montecchi (alla Presidenza del Consiglio-rapporti con il Parlamento) Adriana Vigneri (beni e attività culturali; poi alla Presidenza del Consiglio) Ombretta Fumagalli Carulli (interno) Marianna Li Calzi (giustizia) Nadia Masini (pubblica istruzione) Carla Rocchi (pubblica istruzione) Silvia Barbieri (commercio con l'estero) Monica Bettoni Brandani (sanità) Maretta Scoca (beni e attività culturali)
Il Governo Amato dal 25 aprile 2000 al 10 giugno 2001	4 Katia Belillo (SP pari opportunità) Patrizia Toia (SP rapporti con il Parlamento) Livia Turco (SP solidarietà sociale; <i>ad interim</i> lavoro e previdenza sociale) Giovanna Melandri (beni e attività culturali)	7 Elena Montecchi (alla Presidenza del Consiglio-rapporti con il Parlamento) Marianna Li Calzi (giustizia) Silvia Barbieri (pubblica istruzione) Carla Rocchi (pubblica istruzione; poi sanità) Ornella Piloni (lavoro e previdenza sociale) Ombretta Fumagalli Carulli (sanità) Grazia Labate (sanità)

Camera dei deputati

Deputate	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
74	-	-	1 Maura Camoirano	6 Tiziana Maiolo Adria Bartolich Maria Burani Procaccini Alberta De Simone Rosanna Moroni Giuseppina Servodio	4 Rosa Jervolino Russo (affari costituzionali) Anna Finocchiaro (giustizia) Maria Rita Lorenzetti Pasquale (ambiente)

					Marida Bolognesi (affari sociali)
Senato della Repubblica					
Senatrici	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
26	-	1 Ersilia Salvato	1 Maria Rosaria Manieri	4 Franca D'Alessandro Prisco Francesca Scopelliti Helga Thaler Ausserhofer Anna Maria Bucciarelli	-

XIV legislatura

Governi	Ministri	Viceministri	Sottosegretari
II Governo Berlusconi dal 10 giugno 2001 al 23 aprile 2005	2 Stefania Prestigiacomo (SP pari opportunità) Letizia Moratti (istruzione, università e ricerca)	---	7 Margherita Boniver (affari esteri) Jole Santelli (giustizia) Maria Teresa Armosino (economia e finanze) Grazia Sestini (lavoro e politiche sociali) Maria Elisabetta Alberti Casellati (salute) Valentina Aprea (istruzione, università e ricerca) Maria Grazia Siliquini (istruzione, università e ricerca)
III Governo Berlusconi dal 23 aprile 2005 al 17 maggio 2006	2 Stefania Prestigiacomo (SP pari opportunità) Letizia Moratti (istruzione, università e ricerca)	---	7 Margherita Boniver (affari esteri) Jole Santelli (giustizia) Maria Teresa Armosino (economia e finanze) Grazia Sestini (lavoro e politiche sociali) Maria Elisabetta Alberti Casellati (salute) Valentina Aprea (istruzione, università e ricerca) Maria Grazia Siliquini (istruzione, università e ricerca)

Camera dei deputati

Deputate	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
-----------------	-------------------	------------------------	-----------------	------------------	---------------------------------------------

74	-	-	1 Paola Manzini	5 Lalla Trupia Alberta De Simone Gabriella Pistone Tiziana Valpiana Elena Emma Cordoni	-
Senato della Repubblica					
Senatrici	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
26	-	-	-	4 Ida Maria Dentamaro Monica Bettoni Brandani Cinzia Dato Maria Rosaria Manieri	-

XV legislatura

Governi	Ministri	Viceministri	Sottosegretari
Il Governo Prodi dal 17 maggio 2006 al 7 maggio 2008	6 Emma Bonino (SP politiche europee e Ministro del commercio internazionale) Linda Lanzillotta (SP affari regionali e autonomie locali) Barbara Pollastrini (SP diritti e pari opportunità) Giovanna Melandri (SP politiche giovanili e attività sportive) Rosy Bindi (SP politiche per la famiglia) Livia Turco (salute)	2 Patrizia Sentinelli (affari esteri) Mariangela Bastico (istruzione)	11 Beatrice Magnolfi (riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione) Donatella Linguiti (diritti e pari opportunità) Maria Chiara Acciarini (politiche per la famiglia) Marcella Lucidi (interno) Daniela Melchiorre (giustizia) Laura Marchetti (ambiente e tutela del territorio) Rosa Rinaldi (lavoro e previdenza sociale) Cristina De Luca (solidarietà sociale) Cecilia Donaggio (solidarietà sociale) Elena Montecchi (beni e attività culturali) Maria Letizia De Torre (istruzione)

Camera dei deputati					
Deputate	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
112	-	1 Giorgia Meloni	-	4 Titti De Simone Mariza Bafile Valentina Aprea Silvana Mura	2 Roberta Pinotti (difesa) Franca Bimbi (politiche dell'UE)
Senato della Repubblica					
Senatrici	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
45	-	-	1 Helga Thaler Ausserhofer	1 Loredana De Petris	2 Anna Donati (lavori pubblici, comunicazioni) Vittoria Franco (istruzione pubblica, beni culturali)

XVI legislatura

Governi	Ministri	Viceministri	Sottosegretari
IV Governo Berlusconi dal 7 maggio 2008 al 16 novembre 2011	6 Maria Rosaria Carfagna (SP pari opportunità) Anna Maria Bernini Bovicelli (SP politiche europee) Giorgia Meloni (SP politiche per i giovani, poi gioventù) Michela Vittoria Brambilla (SP turismo) Stefania Prestigiacomo (am- biente e tutela del territorio e del mare) Mariastella Gelmini (istru- zione, università e ricerca)	1 Catia Polidori (svi- luppo economico)	9 Michela Vittoria Brambilla (alla Presidenza del Consiglio-turi- simo) Daniela Garnerò Santanchè (alla Presidenza del Consiglio - attuazione programma di Go- verno) Laura Ravetto (alla Presidenza del Consiglio-rapporti con il Parlamento) Stefania Craxi (affari esteri) Sonia Viale (economia e fi- nanze; poi interno) Maria Elisabetta Alberti Casel- lati (giustizia) Daniela Melchiorre (sviluppo economico) Francesca Martini (lavoro, sa- lute e politiche sociali; poi la- voro e politiche sociali; poi sa- lute) Eugenia Roccella (lavoro, sa- lute e politiche sociali; poi la- voro e politiche sociali; poi sa- lute)
Governo Monti dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013	3 Anna Maria Cancellieri (in- terno)	1 Marta Dassù (affari esteri)	2 Maria Cecilia Guerra (la- voro e politiche sociali)

	Paola Severino Di Benedetto (giustizia) Elsa Fornero (lavoro e politiche sociali)		Elena Ugolini (istruzione, università e ricerca)
--	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------

Camera dei deputati

Deputate	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
140	-	1 Rosy Bindi	-	3 Lorena Milanato Emilia Grazia De Biasi Silvana Mura.	4 Giulia Bongiorno (giustizia) Valentina Aprea (Cultura, scienze e Istruzione) Manuela Ghizzoni (cultura, scienze e istruzione) Manuela Dal Lago (attività produttive)

Senato della Repubblica

Senatrici	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
62	-	2 Rosa Angela Mauro Emma Bonino	-	6 Anna Cinzia Bonfrisco Colomba Mongiello Silvana Amati Emanuela Baio Helga Thaler Ausserhofer Simona Vicari	1 Rossana Boldi (politiche dell'UE)

XVII legislatura

Governi	Ministri	Viceministri	Sottosegretari
Governo Letta dal 28 aprile 2013 al 21 febbraio 2014	7 Cecile Kyenge (SP integrazione) Josefa Idem (SP pari opportunità, sport e politiche giovanili) Emma Bonino (affari esteri) Anna Maria Cancellieri (giustizia) Beatrice Lorenzin (salute) Nunzia De Girolamo (politiche agricole alimentari e forestali) Maria Chiara Carrozza (istruzione, università e ricerca)	2 Marta Dassù (affari esteri) Maria Cecilia Guerra (lavoro e politiche sociali)	8 Sesa Amici (alla Presidenza del Consiglio-rapporti con il Parlamento e coordinamento attività di Governo) Michaela Biancofiore (alla Presidenza del Consiglio-pari opportunità sport e politiche giovanili; poi pubblica amministrazione e semplificazione) Sabrina De Camillis (alla Presidenza del Consiglio- rapporti con il Parlamento e coordinamento attività di Governo) Roberta Pinotti (difesa) Simona Vicari (sviluppo economico) Jole Santelli (lavoro e politiche sociali)

			<p>Ilaria Borletti Dell'Acqua (beni e attività culturali; poi beni e attività culturali e turismo)</p> <p>Simonetta Giordani (beni e attività culturali; poi beni e attività culturali e turismo)</p>
<p>Governo Renzi dal 21 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016</p>	<p>8</p> <p>Maria Elena Boschi (SP riforme costituzionali e rapporti con il Parlamento)</p> <p>Maria Anna Madia (SP semplificazione e pubblica amministrazione)</p> <p>Maria Carmela Lanzetta (SP affari regionali, poi affari regionali e autonomie)</p> <p>Federica Mogherini (affari esteri)</p> <p>Roberta Pinotti (difesa)</p> <p>Federica Guidi (sviluppo economico)</p> <p>Stefania Giannini (istruzione, università e ricerca)</p> <p>Beatrice Lorenzin (salute)</p>	<p>1</p> <p>Teresa Bellanova (sviluppo economico)</p>	<p>12</p> <p>Sesa Amici (alla Presidenza del Consiglio-Riforme costituzionali e rapporti con il Parlamento)</p> <p>Federica Chiavaroli (giustizia)</p> <p>Paola De Micheli (economia e finanze)</p> <p>Teresa Bellanova (lavoro e politiche sociali, poi sviluppo economico)</p> <p>Simona Vicari (sviluppo economico; poi infrastrutture e trasporti)</p> <p>Barbara Degani (ambiente e tutela del territorio e del mare)</p> <p>Silvia Velo (ambiente e tutela del territorio e del mare)</p> <p>Franca Biondelli (lavoro e politiche sociali)</p> <p>Angela D'Onghia (istruzione, università e ricerca)</p> <p>Francesca Barracciu (beni e attività culturali e turismo)</p> <p>Dorina Bianchi (beni e attività culturali e turismo)</p> <p>Ilaria Borletti Dell'Acqua (beni e attività culturali e turismo)</p>
<p>Governo Gentiloni Silveri dal 12 dicembre 2016 al 31 maggio 2018</p>	<p>5</p> <p>Anna Finocchiaro (SP rapporti con il Parlamento)</p> <p>Maria Anna Madia (SP semplificazione e pubblica amministrazione)</p> <p>Roberta Pinotti (difesa)</p> <p>Valeria Fedeli (istruzione, università e ricerca)</p> <p>Beatrice Lorenzin (salute)</p>	<p>1</p> <p>Teresa Bellanova (sviluppo economico)</p>	<p>11</p> <p>Maria Elena Boschi (alla Presidenza del Consiglio con deleghe al programma di Governo e alle pari opportunità)</p> <p>Sesa Amici (alla Presidenza del Consiglio)</p> <p>Federica Chiavaroli (giustizia)</p> <p>Paola De Micheli (economia e finanze; poi alla Presidenza del Consiglio- ricostruzione città dell'Aquila; monitoraggio piano di rientro bilancio di Roma Capitale)</p> <p>Simona Vicari (infrastrutture e trasporti)</p> <p>Barbara Degani (ambiente e tutela del territorio e del mare)</p>

				Silvia Velo (ambiente e tutela del territorio e del mare) Franca Biondelli (lavoro e politiche sociali) Angela D'Onghia (istruzione, università e ricerca) Dorina Bianchi (beni e attività culturali e turismo) Ilaria Borletti Dell'Acqua (beni e attività culturali e turismo)
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Camera dei deputati

Deputate	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
206	Laura Boldrini	1 Marina Sereni	-	6 Anna Rossomando Anna Margherita Miotto Caterina Pes Valeria Valente Claudia Mannino Annalisa Pannarale	2 Donatella Ferranti (giustizia) Flavia Piccoli Nardelli (cultura, scienza e istruzione)

Senato della Repubblica

Senatrici	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
93	-	3 Valeria Fedeli Linda Lanzillotta Rosa Maria De Giorgi	1 Laura Bottici	6 Silvana Amati Rosa Maria De Giorgi Angelica Saggese Alessandra Mussolini Maria Elisabetta Alberti Casellati Alessia Petraglia	2 Anna Finocchiaro (affari costituzionali) Emilia Grazia De Biasi (igiene e sanità)

XVIII legislatura

Governi	Ministri	Viceministri	Sottosegretari
I Governo Conte dal 1° giugno 2018 al 4 settembre 2019	6 Giulia Bongiorno (pubblica amministrazione) Erika Stefani (affari regionali e autonomie) Barbara Lezzi (sud) Elisabetta Trenta (difesa) Giulia Grillo (salute) Alessandra Locatelli (famiglia e disabilità)	2 Emanuela Claudia Del Re (esteri e cooperazione internazionale) Laura Castelli (economia)	4 Giuseppina Castiello (sud) Lucia Borgonzoni (beni e attività culturali) Alessandra Pesce (politiche agricole alimentari forestali e turismo) Vannia Gava (ambiente)
Il Governo Conte dal 5 settembre 2019	8	4	11 Laura Agea (affari europei)

al 12 febbraio 2021	Paola Pisano (innovazione tecnologica e digitalizzazione) Fabiana Dadone (pubblica amministrazione) Elena Bonetti (pari opportunità e famiglia) Luciana Lamorgese (interno) Teresa Bellanova (politiche agricole alimentari e forestali) Paola De Micheli (infrastrutture e trasporti) Nunzia Catalfo (lavoro e politiche sociali) Lucia Azzolina (istruzione)	Emanuela Claudia Del Re (esteri) Marina Sereni (esteri) Laura Castelli (economia) Anna Ascani (istruzione)	Simona Flavia Malpezzi (rapporti con il Parlamento) Maria Cecilia Guerra (economia) Mirella Liuzzi (sviluppo economico) Alessia Morani (sviluppo economico) Alessandra Todde (sviluppo economico) Francesca Puglisi (lavoro e politiche sociali) Lucia Azzolina (istruzione) Lorenza Bonaccorsi (beni e attività culturali e turismo) Anna Laura Orrico (beni e attività culturali e turismo) Sandra Zampa (salute)
Governo Draghi dal 13 febbraio 2021 al 21 ottobre 2022	8 Mariastella Gelmini (affari regionali e autonomie) Maria Rosaria Carfagna (Sud e coesione territoriale) Fabiana Dadone (politiche giovanili) Elena Bonetti (pari opportunità e famiglia) Erika Stefani (disabilità) Luciana Lamorgese (interno) Marta Cartabia (giustizia) Maria Cristina Messa (università e ricerca)	4 Marina Sereni (esteri) Laura Castelli (economia) Alessandra Todde (sviluppo economico) Teresa Bellanova (infrastrutture e mobilità sostenibili)	17 Deborah Bergamini (Presidenza del Consiglio dei ministri) Caterina Bini (Presidenza del Consiglio dei ministri) Simona Flavia Malpezzi (Presidenza del Consiglio dei ministri) Assuntela Messina (Presidenza del Consiglio dei ministri) Dalila Nesci (Presidenza del Consiglio dei ministri) Maria Valentina Vezzali (sport) Anna Macina (giustizia) Stefania Pucciarelli (difesa) Maria Cecilia Guerra (economia) Alessandra Sartore (economia) Anna Ascani (sviluppo economico) Ilaria Fontana (transizione ecologica) Vannia Gava (transizione ecologica) Rossella Accoto (lavoro e politiche sociali) Tiziana Nisini (lavoro e politiche sociali) Barbara Floridia (istruzione) Lucia Borgonzoni (cultura)

Camera dei deputati

Deputate	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
----------	------------	-----------------	----------	-----------	--------------------------------------

225	-	2 Mara Carfagna Maria Edera Spadoni	-	5 Lara Comaroli Azzurra Cancelleri Mirella Liuzzi Anna Rita Tateo Federica Daga	10 Giulia Sarti (giustizia) Marta Grande (esteri) Carla Ruocco (finanze) Vittoria Casa (istruzione) Alessia Rotta (ambiente) Raffaella Paita (trasporti) Barbara Saltamartini (attività produttive) Martina Nardi (attività produttive) Romina Mura (lavoro) Marialucia Loreface (affari sociali)
Senato della Repubblica					
Senatrici	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
109	Maria Elisabetta Alberti Casellati	2 Anna Rossomando Paola Taverna	1 Laura Bottici	4 Michela Montevicchi Tiziana Nisini Nadia Ginetti Paola Binetti	8 Stefania Gabriella Anastasia Craxi (esteri) Donatella Tesei (difesa) Laura Garavini (difesa) Roberta Pinotti (difesa) Nunzia Catalfo (lavoro) Susy Matrisciano (lavoro) Annamaria Parente (sanità) Vilma Moronese (ambiente)

XIX legislatura

Governi	Ministri	Viceministri	Sottosegretari
Governo Meloni dal 22 ottobre 2022	6 Eugenia Maria Roccella (famiglia, natalità e pari opportunità) Alessandra Locatelli (disabilità) Maria Elisabetta Alberti Casellati (riforme istituzionali e semplificazione normativa)	2 Vannia Gava (ambiente e sicurezza energetica) Maria Teresa Bellucci (lavoro e politiche sociali)	11 Giuseppina Castiello (Presidenza del Consiglio dei ministri) Matilde Siracusano (Presidenza del Consiglio dei ministri) Maria Tripodi (affari esteri) Wanda Ferro (interno) Isabella Rauti (difesa)

	Maria Elvira Calderone (lavoro e politiche sociali) Anna Maria Bernini (università e ricerca) Daniela Garnero Santanchè (turismo)		Lucia Albano (economia e finanze) Sandra Savino (economia e finanze) Fausta Bergamotto (imprese e <i>made in Italy</i>) Paola Frassinetti (istruzione e merito) Augusta Montaruli (università e ricerca) Lucia Borgonzoni (cultura)
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Camera dei deputati

Deputate	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
129	-	1 Anna Ascani	-	4 Annarita Patriarca Gilda Sportiello Maria Carolina Varchi Maria Rosaria Carfagna	-

Senato della Repubblica

Senatrici	Presidente	Vice-presidenti	Questori	Segretari	Presidenti di Commissione permanente
72	-	3 Anna Rossomando Maria Domenica Castellone Licia Ronzulli	-	6 Erika Stefani Valeria Valente Daniela Ternullo Giusy Versace Elena Murelli Daniela Sbrollini	2 Giulia Bongiorno (giustizia) Stefania Gabriella Anastasia Craxi (esteri e difesa)

SENATO DELLA REPUBBLICA

UFFICIO VALUTAZIONE DI IMPATTO
IMPACT ASSESSMENT OFFICE

www.senato.it/ufficiovalutazioneimpatto

The page features three horizontal decorative bars at the bottom. The top bar is a solid light green color. The middle bar is a solid dark grey color. The bottom bar is a solid dark red color, matching the text color above.